



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Condizioni generali di contratto

Modello ISPA-CGCPPP - Ed. 12/2024

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

PIP PROGETTO
PENSIONE

(Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252) • Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5037

Indice

Premessa	1
Art. 1 Modalità di adesione	1
Art. 2 Diritto di recesso	1
Art. 3 Scelte di investimento e determinazione della posizione individuale	7
Art. 4 Spese	7
Art. 5 Prestazioni pensionistiche	8
Art. 5 bis Prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)	9
Art. 6 Riscatti, anticipazioni e trasferimenti ad altra forma pensionistica	10
Art. 7 Coperture accessorie	11
Art. 8 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	15
Art. 9 Foro competente	16
Art. 10 Norme finali	16
ALLEGATO 1	
Regolamento della Gestione Separata “EV PREVI”	17
Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ”	19
ALLEGATO 2	
Regolamento del Fondo interno EV Strategia 15	21
Regolamento del Fondo interno EV Strategia 30	24
Regolamento del Fondo interno EV Strategia 40	27
Regolamento del Fondo interno EV Strategia 55	30
Regolamento del Fondo interno EV Strategia 70	33
ALLEGATO 3	
Tabelle	36
Fac-simile questionari anamnestici per le coperture accessorie	44
Informativa sul trattamento dei dati personali	49

Premessa

“PIP PROGETTO PENSIONE – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione” (di seguito “PIP”) è una forma pensionistica complementare individuale, disciplinata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 05/12/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il Decreto).

Art. 1

Modalità di adesione

Ai fini dell’adesione al PIP, è necessario compilare integralmente e sottoscrivere il **modulo di adesione** e versare un primo contributo. Il modulo e il mezzo di pagamento verranno inoltrati al PIP per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni. L’elenco dei mezzi di pagamento (e delle relative date di acquisizione dei versamenti e di valorizzazione delle quote dei Fondi interni) è contenuto all’interno del modulo di adesione. I versamenti successivi potranno essere effettuati con la periodicità desiderata dall’Aderente in base a quanto previsto dal PIP. L’Aderente, all’atto dell’adesione al PIP, indica l’anno in cui presume che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche in base al proprio regime obbligatorio di appartenenza, ossia l’**anno di accesso alla prestazione pensionistica obbligatoria (Anno Obiettivo)** e, conseguentemente, la **Durata Obiettivo del PIP** corrisponde alla differenza tra l’anno obiettivo e l’anno di adesione. L’adesione al PIP può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altra forma pensionistica complementare. In questo caso, l’Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza.

Art. 2

Diritto di recesso

L’Aderente ha facoltà di recedere dall’impegno preso con la Compagnia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi **entro trenta giorni dalla conclusione del contratto**, che coincide con la data di adesione. In tal caso, la Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso:

- in caso di scelta della forma di gestione “Progetto Garantito”: gli importi eventualmente corrisposti;
- in caso di scelta della forma di gestione “Progetto Evolutivo” o “Progetto Libero”: il controvalore delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote attribuite alla posizione dell’Aderente per il loro valore unitario, secondo le modalità di cui all’Art. 3.11, maggiorato delle spese percentuali trattenute dalla Compagnia sui contributi eventualmente versati;
- per il premio versato a fronte delle prestazioni assicurative accessorie Long Term Care e Invalidità Totale e Permanente, l’importo eventualmente corrisposto.

La richiesta di recesso dal contratto deve essere inviata alla Compagnia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:

PIP Progetto Pensione
c/o Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Via M. Gioia, 22
20124 Milano

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

Art. 3

Scelte di investimento e determinazione della posizione individuale

Il PIP prevede tre **forme di gestione**:

- una prima forma, denominata “**Progetto Garantito**”, che collega le prestazioni alla Gestione Separata EV PREVI (di seguito anche solo “Gestione Separata”) con la garanzia di un rendimento minimo e il consolidamento annuo dei risultati; tale forma di gestione è obbligatoria nel caso in cui la durata obiettivo sia inferiore o uguale a otto anni;
- una seconda forma, denominata “**Progetto Evolutivo**”, attraverso la quale i contributi sono investiti nel Fondo interno associato al contratto in funzione del percorso di investimento prescelto tra quelli disponibili nell’ambito di tale forma, e della durata obiettivo residua del contratto. Negli ultimi otto anni di contratto, i contributi verranno investiti interamente nella Gestione Separata. È previsto un ribilanciamento periodico del controvalore delle quote come indicato nella Tabella 1 dell’Art. 3.7;
- una terza forma, denominata “**Progetto Libero**”, attraverso la quale i contributi sono investiti nel Fondo interno prescelto dall’Aderente; negli ultimi otto anni di contratto, i contributi verranno investiti interamente nella Gestione Separata ed è previsto un ribilanciamento periodico del controvalore delle quote come indicato nella Tabella 2 dell’Art. 3.9.

All’atto dell’adesione l’Aderente sceglie la forma di gestione in cui far confluire le forme contributive e l’eventuale importo trasferito. In qualsiasi momento l’Aderente potrà:

- decidere di fare confluire sulla propria posizione individuale altre forme contributive non attivate all’adesione ovvero di reintegrare le anticipazioni già erogate. Tali contributi (compreso il TFR) e l’importo oggetto di reintegro verranno allocati nella medesima forma di gestione già prescelta;
- trasferire al PIP la propria posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica complementare che sarà allocata nella medesima forma di gestione già prescelta per i versamenti contributivi.

Art. 3.1 Descrizione del “Progetto Garantito” Con i contributi versati, al netto delle spese di cui all’Art. 4 (di seguito “contributi netti”), si acquisirà un capitale che si rivaluta secondo quanto previsto all’Art. 3.3.

Art. 3.2 Gestione Separata EV PREVI

È collegata al presente PIP una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, denominata Gestione Separata EV PREVI la cui disciplina e regole di determinazione del rendimento sono contenute nell’apposito Regolamento che forma parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.

Art. 3.3 Rivalutazione delle prestazioni

A ogni anniversario della data di adesione, il capitale maturato sulla posizione individuale verrà rivalutato aggiungendo allo stesso gli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione definito al punto A dell’Art. 3.4:

- per un anno intero, sul capitale maturato sulla posizione individuale all’anniversario della data di adesione precedente;
- e proporzionalmente alla frazione di anno successiva all’epoca del versamento, per ciascun capitale acquisito con i contributi versati nell’anno (anche derivanti da trasferimento da altra forma pensionistica o reintegro).

Con riferimento al riscatto totale per decesso dell’Aderente, al riscatto parziale e totale, al trasferimento della posizione individuale o all’anticipazione, la modalità sopraesposta verrà applicata *pro-rata temporis* per la rivalutazione del capitale maturato sulla posizione individuale da effettuare con riferimento al periodo decorso dall’ultimo anniversario della data di adesione fino alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata alla Compagnia dagli aventi diritto completa della documentazione riportata sugli appositi moduli predisposti dalla Compagnia stessa. Il tasso annuo di rivalutazione è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso dell’Aderente ovvero sono stati richiesti il riscatto, l’anticipazione o il trasferimento della posizione individuale. A ogni anniversario della data di adesione del contratto durante il periodo di erogazione della rendita vitalizia, le rate di rendita con scadenza successiva alla prima vengono rivalutate applicando il tasso annuo di rivalutazione definito al punto A.2 dell’Art. 3.4.

Art. 3.4 Clausola di Rivalutazione

Sul presente PIP la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata EV PREVI e dal Regolamento della

Gestione Separata Fondo VIVAPIÙ (di seguito anche solo “Fondo VIVAPIÙ”), attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

A.1 Fase di accumulo (Gestione Separata EV PREVI) La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l’anniversario della data di adesione del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della Gestione Separata EV PREVI una commissione pari al maggior valore tra:

- il 20% del rendimento medio della Gestione Separata EV PREVI e
- 1,50 punti percentuali.

A tal fine, il rendimento medio della Gestione Separata EV PREVI, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.

Per coloro che hanno aderito al PIP fino al 29 giugno 2015, nel corso della durata contrattuale la misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito e non può risultare inferiore all’1,50%.

Per coloro che hanno aderito al PIP dal 30 giugno 2015, nel corso della durata contrattuale la misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito e non potrà risultare inferiore all’1,00%.

A.2 Fase di erogazione della rendita (Fondo VIVAPIÙ)

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della gestione speciale del Fondo VIVAPIÙ una commissione pari al maggior valore tra:

- il 20% del rendimento medio della gestione speciale del Fondo VIVAPIÙ e
- 1,25 punti percentuali.

A tal fine, il rendimento medio del Fondo VIVAPIÙ, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato.

Per coloro che hanno aderito al PIP dal 30 giugno 2015, il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico dell’1,00%, la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso.

Per coloro che hanno aderito al PIP fino al 29 giugno 2015 si rimanda al **Documento sull’Erogazione delle rendite** disponibile sul sito della Compagnia.

B. Rivalutazione delle prestazioni

A ogni anniversario della data di adesione le prestazioni vengono rivalutate mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. La rivalutazione viene effettuata in base alla misura di rivalutazione fissata al punto A, secondo quanto stabilito all’Art. 3.3. Gli aumenti delle prestazioni vengono comunicati di volta in volta all’Aderente.

Art. 3.5 Fondi Interni

Sono collegati al presente contratto i Fondi interni:

- EV Strategia 15;
- EV Strategia 30;
- EV Strategia 40;
- EV Strategia 55;
- EV Strategia 70.

Denominazione, disciplina e regole di determinazione del valore delle quote dei Fondi interni sono contenute negli appositi Regolamenti che formano parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.

Art. 3.6 Descrizione del Progetto Evolutivo

I contributi netti verranno investiti nel Fondo interno previsto dal percorso di investimento prescelto dall'Aderente in funzione della durata obiettivo. A partire dall'ottavo anno che precede l'anno obiettivo, il controvalore delle quote del Fondo interno associato in quel momento al contratto verrà disinvestito dal suddetto Fondo interno a favore del Fondo interno previsto in funzione della durata obiettivo residua e della Gestione Separata EV PREVI. Inoltre, i contributi netti versati a partire da tale ricorrenza verranno impiegati nella Gestione Separata. Qualora l'Aderente modifichi (anticipi o posticipi) l'anno obiettivo, la Compagnia effettuerà, alla data di effetto della modifica, determinata secondo quanto indicato all'Art. 5, il riallineamento della posizione individuale in base alla nuova durata obiettivo residua; anche i contributi versati successi

vamente verranno investiti coerentemente con quanto previsto dalla forma di gestione in base alla nuova durata obiettivo residua. Si specifica che, in caso di posticipo dell'anno obiettivo relativamente a un contratto con durata obiettivo residua inferiore a otto anni che comporti una nuova durata obiettivo residua superiore a otto anni, quanto già impiegato nella Gestione Separata dovrà essere riallocato nel Fondo interno coerente con tale nuova durata.

Art. 3.7 Percorsi di investimento del Progetto Evolutivo

Tale forma di gestione contempla più percorsi di investimento caratterizzati da una gestione dinamica che prevede, in funzione della durata obiettivo, delle percentuali prestabilite di allocazione nei Fondi interni e nella Gestione Separata EV PREVI; in particolare, a seconda del percorso di investimento prescelto e della durata obiettivo indicata dall'Aderente, sono previsti uno o più switch automatici tra Fondi interni.

L'Aderente, all'atto dell'adesione, può scegliere tra i quattro percorsi di investimento di seguito indicati:

-Percorso Conservativo;

-Percorso Moderato;

-Percorso Dinamico;

-Percorso Intraprendente

le cui caratteristiche sono indicate nella seguente Tabella 1.

TABELLA 1

Durata obiettivo residua (anni)	Perc Conservativo		Perc Moderato		Perc Dinamico		Perc Intraprendente	
	% minima nella Gestione Separata	Fondo interno	% minima nella Gestione Separata	Fondo interno	% minima nella Gestione Separata	Fondo interno	% minima nella Gestione Separata	Fondo interno
Più di 30	0%	EV Strategia 40	0%	EV Strategia 55	0%	EV Strategia 70	0%	EV Strategia 70
da 30 a 21	0%	EV Strategia 30	0%	EV Strategia 55	0%	EV Strategia 70	0%	EV Strategia 70
da 20 a 16	0%	EV Strategia 30	0%	EV Strategia 40	0%	EV Strategia 55	0%	EV Strategia 70
da 15 a 11	0%	EV Strategia 15	0%	EV Strategia 40	0%	EV Strategia 55	0%	EV Strategia 70
da 10 a 9	0%	EV Strategia 15	0%	EV Strategia 30	0%	EV Strategia 40	0%	EV Strategia 55
da 8 a 7	25%	EV Strategia 15	25%	EV Strategia 30	25%	EV Strategia 40	25%	EV Strategia 55
da 6 a 5	50%	EV Strategia 15	50%	EV Strategia 30	50%	EV Strategia 30	50%	EV Strategia 55
da 4 a 3	75%	EV Strategia 15	75%	EV Strategia 30	75%	EV Strategia 30	75%	EV Strategia 40
da 2 a 0	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-

I contributi netti verranno investiti nel Fondo interno previsto in funzione del percorso prescelto e della durata obiettivo indicata dall'Aderente. Ogni percorso di investimento prevede delle operazioni di switch automatico tra Fondi interni a scadenze pluriennali di contratto; in tali casi la Compagnia trasferirà totalmente le quote attribuite alla posizione dell'Aderente disinvestendo dal Fondo interno cd. "di provenienza", secondo le modalità indicate all'Art. 3.11, e contestualmente investendo il controvalore nel Fondo interno cd. "di arrivo". A partire dalla ricorrenza annua in cui è effettuato lo switch, e fino alla successiva in cui è previsto un altro switch automatico, i contributi netti saranno interamente investiti nel Fondo interno cd. "di arrivo".

A partire dall'ottavo anno che precede l'anno obiettivo il controvalore delle quote del Fondo interno verrà progressivamente disinvestito dal suddetto Fondo interno a favore della Gestione Separata e dell'eventuale differente Fondo interno previsto in funzione della durata obiettivo residua. Inoltre da tale ricorrenza, i contributi netti verranno impiegati nella Gestione Separata. Tale operazione verrà effettuata dalla Compagnia a scadenze prefissate di due anni, ossia all'ottavo, sesto, quarto e secondo anno che precedono l'anno obiettivo e secondo le percentuali indicate nella Tabella 1; pertanto il primo ribilanciamento dalla data di adesione potrebbe avvenire dopo un numero di anni inferiore a due. Prima di effettuare l'operazione di ribilanciamento, la Compagnia calcolerà il capitale complessivamente investito determinato dalla somma delle seguenti due componenti:

- controvalore delle quote, ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite alla posizione dell'Aderente per il valore unitario delle stesse rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana precedente la ricorrenza annua, per il Fondo interno;
- capitale rivalutato sino alla ricorrenza annua considerata, per la Gestione Separata. Dopo aver determinato le percentuali di investimento effettive nel Fondo interno e nella Gestione Separata, calcolate rapportando il capitale investito in ciascuna componente a quello complessivamente investito, la Compagnia, se necessario, procederà al ribilanciamento disinvestendo dal Fondo interno, secondo le modalità indicate all'Art. 3.11, e contestualmente investendo il controvalore nella Gestione Separata e nell'eventuale differente Fondo interno previsto in funzione della durata obiettivo residua. Si precisa che la Compagnia effettuerà il ribilanciamento solo qualora le percentuali di investimento nella Gestione Separata siano inferiori alla soglia minima indicata nella Tabella 1.

Come si evince dalla Tabella 1, all'anno obiettivo, l'intero capitale maturato risulterà impiegato nella

Gestione Separata. Si precisa che, qualora l'Aderente anticipi o posticipi l'anno obiettivo, la Compagnia provvederà a disinvestire le quote del Fondo interno attribuite al contratto, secondo le modalità indicate all'Art.3.11.

Art. 3.8 Modifica del percorso di investimento

L'Aderente ha la facoltà nel corso del contratto di modificare il percorso di investimento. Si precisa che è possibile richiedere la prima modifica del percorso di investimento nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'adesione e che la Compagnia esegue una sola modifica in ciascun anno contrattuale. Per la quantificazione delle spese connesse all'operazione si rimanda all'Art. 4. La modifica avrà effetto dalla ricorrenza annua successiva purché la richiesta pervenga entro il sessantesimo giorno che precede tale ricorrenza ovvero dalla seconda ricorrenza annuale successiva; l'eventuale operazione di trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel Fondo previsto e/o nella Gestione Separata), che dovesse rendersi necessaria in seguito alla modifica del percorso di investimento, verrà effettuata secondo le modalità indicate all'Art. 3.11.

La richiesta di modifica del percorso di investimento deve essere inviata alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia stessa e completa della documentazione ivi riportata.

Art. 3.9 Descrizione del Progetto Libero

I contributi netti verranno investiti nel Fondo interno prescelto dall'Aderente. A partire dall'ottavo anno che precede l'anno obiettivo il controvalore delle quote del Fondo interno verrà progressivamente disinvestito dal suddetto Fondo interno a favore della Gestione Separata EV PREVI. Inoltre, i contributi netti versati a partire da tale ricorrenza verranno impiegati nella Gestione Separata.

Tale operazione verrà effettuata dalla Compagnia a scadenze prefissate di due anni, ossia all'ottavo, sesto, quarto e secondo anno che precedono l'anno obiettivo e secondo le percentuali indicate nella Tabella 2; pertanto il primo ribilanciamento dalla data di adesione potrebbe avvenire dopo un numero di anni inferiore a due. Prima di effettuare l'operazione di ribilanciamento, la Compagnia calcolerà il capitale complessivamente investito determinato dalla somma delle seguenti due componenti:

- controvalore delle quote, ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle stesse rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana precedente la ricorrenza annua, per il Fondo interno;
- capitale assicurato, rivalutato sino alla ricorrenza annua considerata, per la Gestione Separata EV PREVI. Dopo aver determinato le percentuali di

investimento effettive nel Fondo interno e nella Gestione Separata, calcolate rapportando il capitale investito in ciascuna componente a quello complessivamente investito, la Compagnia, se necessario, procederà al ribilanciamento disinvestendo dal Fondo interno, secondo le modalità indicate all'Art. 3.11, e contestualmente investendo il controvalore nella Gestione Separata.

Si precisa che la Compagnia effettuerà il ribilanciamento solo qualora le percentuali di investimento nella Gestione Separata siano inferiori alla soglia minima indicata nella successiva Tabella 2.

TABELLA 2

Durata obiettivo residua (anni)	% minima nella Gestione Separata
da 8 a 7	25%
da 6 a 5	50%
da 4 a 3	75%
da 2 a 0	100%

Come si evince dalla Tabella 2, all'anno obiettivo, l'intero capitale maturato risulterà impiegato nella Gestione Separata. Si precisa che, qualora l'Aderente anticipi l'anno obiettivo, la Compagnia provvederà a disinvestire le quote del Fondo interno attribuite al contratto, secondo le modalità indicate all'Art. 3.11. Qualora l'Aderente modifichi (anticipi o posticipi) l'anno obiettivo, la Compagnia effettuerà, alla data di effetto della modifica, determinata secondo quanto indicato all'Art. 5, il riallineamento della posizione individuale in base alla nuova durata obiettivo residua; anche i contributi versati successivamente verranno investiti coerentemente con quanto previsto dalla forma di gestione in base alla nuova durata obiettivo residua. Si specifica che, in caso di posticipo dell'anno obiettivo relativamente a un contratto con durata obiettivo residua inferiore a otto anni che comporti una nuova durata obiettivo residua superiore a otto anni, quanto già impiegato nella Gestione Separata dovrà essere riallocato nel Fondo interno coerente con tale nuova durata.

Art. 3.10 Attribuzione delle quote

I contributi, sia periodici sia estemporanei, saranno impiegati nell'acquisto di quote del Fondo interno prescelto secondo le regole stabilite per la forma di gestione "Progetto Libero" ovvero nell'acquisto di quote del Fondo interno previsto secondo le regole stabilite per il percorso di investimento prescelto dall'Aderente nell'ambito della forma di gestione "Progetto Evolutivo". Il numero di quote da attribuire si ottiene dividendo il contributo netto per il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana successiva al

giorno in cui i contributi si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Nel caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare e in caso di reintegro di un'anticipazione erogata, al fine di determinare il numero delle quote da attribuire alla posizione dell'Aderente, è necessario dividere l'importo trasferito per il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana successiva a quella di pervenimento del bonifico corredato della documentazione minima. Nel caso in cui il bonifico, corredato della documentazione minima, pervenga in Compagnia in un giorno della settimana successivo al giovedì, per determinare il numero delle quote attribuite alla posizione dell'Aderente verrà preso a riferimento il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della seconda settimana successiva a quella di pervenimento del bonifico corredato della documentazione minima.

Si precisa che il bonifico si intende pervenuto all'atto dell'effettiva disponibilità dell'importo trasferito, ossia in coincidenza della data di accredito del bonifico stesso alla Compagnia, mentre per documentazione minima si intendono i dati relativi a nome, cognome e codice fiscale dell'Aderente.

Art. 3.11 Disinvestimento delle quote

Per effettuare le operazioni di disinvestimento in caso di **recesso dal contratto, riscatto parziale e totale, riscatto totale per decesso dell'Aderente, anticipazione, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare** la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana successiva all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata alla Compagnia dagli aventi diritto completa della documentazione riportata sugli appositi moduli predisposti dalla Compagnia stessa.

Per effettuare le operazioni di disinvestimento derivanti da **anticipazione ovvero posticipazione dell'anno obiettivo** la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla ricorrenza annua seguente la data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta, se pervenuta almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua, ovvero il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla seconda ricorrenza annua seguente la data di ricezione della richiesta.

Per effettuare le operazioni di disinvestimento in caso di **modifica della forma di gestione** da “Progetto Libero” a “Progetto Garantito”, da “Progetto Libero” a “Progetto Evolutivo”, da “Progetto Evolutivo” a “Progetto Garantito”, da “Progetto Evolutivo” a “Progetto Libero”, la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla ricorrenza annua seguente la data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta se pervenuta almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua ovvero il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla seconda ricorrenza annua seguente la data di ricezione della richiesta.

Per effettuare le operazioni di disinvestimento in caso di **modifica del Fondo interno (per il Progetto Libero)** la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla ricorrenza annua seguente la data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta se pervenuta almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua ovvero il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla seconda ricorrenza annua seguente la data di ricezione della richiesta.

Per effettuare le operazioni di disinvestimento in caso di **modifica del percorso di investimento (per il Progetto Evolutivo)** la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla ricorrenza annua seguente la data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta se pervenuta almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua ovvero il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla seconda ricorrenza annua seguente la data di ricezione della richiesta.

Per effettuare le operazioni in caso di **switch automatico e di ribilanciamento** la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana successiva a quella in cui cade la ricorrenza annua.

Per effettuare le operazioni di **prelievo dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato il secondo lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla ricorrenza annua.

Art. 3.12 Modifica della forma di gestione

All'atto dell'adesione l'Aderente sceglie una forma di gestione in funzione della quale saranno impiegati i contributi netti. Nel corso del contratto l'Aderente ha comunque la facoltà di modificare la forma di gestione secondo quanto di seguito indicato. Dalla data di effetto della modifica i contributi successivi verranno investiti nel Fondo interno o nella Gestione Separata EV PREVI coerente rispetto alla nuova forma di gestione prescelta ed alla durata obiettivo residua:

- la modifica della forma di gestione **da Progetto Garantito a Progetto Evolutivo o Progetto Libero** comporta: nel caso in cui la durata obiettivo residua alla data di effetto della modifica sia superiore a 8 anni, il trasferimento del capitale rivalutato fino alla data di effetto della modifica nel Fondo interno associato al contratto, in funzione del Fondo interno prescelto dall'Aderente (per il Progetto Libero) o in funzione del Fondo interno previsto dal percorso di investimento prescelto dall'aderente e della durata obiettivo residua del contratto (per il Progetto Evolutivo). Il trasferimento verrà effettuato utilizzando il primo valore delle quote successivo alla data di effetto della modifica; nel caso in cui la durata obiettivo residua alla data di effetto della modifica sia non superiore a 8 anni, il trasferimento parziale del capitale rivalutato fino alla data di effetto della modifica nel Fondo interno associato al contratto, in funzione del Fondo interno prescelto dall'Aderente (per il Progetto Libero) o in funzione del Fondo interno previsto dal percorso di investimento prescelto dall'Aderente e della durata obiettivo residua del contratto (per il Progetto Evolutivo). La percentuale da trasferire è determinata in funzione della durata residua del contratto, come indicato nella Tabella 1. Il numero delle quote da attribuire si ottiene utilizzando il primo valore delle quote successivo alla data di effetto della modifica;
- la modifica della forma di gestione **da Progetto Evolutivo a Progetto Libero o da Progetto Libero a Progetto Evolutivo** comporta il trasferimento del controvalore delle quote attribuite al contratto da un Fondo interno ad un altro coerentemente con l'allocazione indicata nella tabella 1 (tenendo conto anche dell'eventuale ribilanciamento tra fondo interno e Gestione Separata previsto alla data di effetto della modifica). Il trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento) verrà effettuato utilizzando il primo valore delle quote successivo alla data di effetto della modifica;
- la modifica della forma di gestione **da Progetto Evolutivo e Progetto Libero a Progetto Garantito** comporta il trasferimento del controvalore delle quote attribuite al contratto nella Gestione Separata. Il disinvestimento verrà effettuato utilizzando il primo valore delle quote successivo alla data di effetto della modifica.

Per la quantificazione delle spese connesse all'operazione si rimanda all'Art. 4. La modifica avrà effetto dalla ricorrenza annua di contratto successiva purché la richiesta pervenga entro il sessantesimo giorno che precede tale ricorrenza ovvero la seconda ricorrenza annuale successiva alla ricezione della richiesta; l'eventuale operazione di trasferimento, che dovesse rendersi necessaria in seguito alla modifica della forma di gestione, verrà effettuata secondo le modalità indicate all'Art. 3.11 per il disinvestimento dal Fondo interno cd. "di provenienza", anche in riferimento all'investimento nel Fondo interno cd. "di arrivo".

Si precisa che è possibile richiedere la prima modifica della forma di gestione nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'adesione e che la Compagnia esegue una sola modifica in ciascun anno contrattuale.

La richiesta di modifica della forma di gestione deve essere inviata alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia stessa e completa della documentazione ivi riportata.

Art. 3.13 Modifica dell'anno obiettivo

È facoltà dell'Aderente richiedere di anticipare ovvero posticipare l'anno obiettivo e, conseguentemente, la durata del PIP, indicato all'atto dell'adesione. L'anticipo o il posticipo dell'anno obiettivo precedentemente indicato, è concesso una sola volta in ciascun anno contrattuale. La modifica avrà effetto dalla ricorrenza annua successiva purché la richiesta pervenga entro il sessantesimo giorno che precede tale ricorrenza ovvero dalla seconda ricorrenza annuale successiva; l'eventuale operazione di trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel Fondo previsto e/o nella Gestione Separata), che dovesse rendersi necessaria in seguito alla conseguente modifica della durata obiettivo, verrà effettuata secondo le modalità indicate all'Art. 3.11.

La richiesta di anticipazione/posticipazione deve essere inviata alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia stessa e completa della documentazione ivi riportata.

Si precisa che, anche dopo la modifica dell'anno obiettivo, l'Aderente può richiedere in qualsiasi momento la prestazione pensionistica purché abbia maturato i requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

Art. 4 Spese

Art. 4.1 Spese di adesione

Non sono previste spese di adesione.

Art. 4.2 Spese nella fase di accumulo

- **Spese sui contributi**
La Compagnia applica ad ogni contributo versato un costo pari al 2,5%. Tale costo non si applica nel caso in cui il contributo derivi da trasferimento da altre forme pensionistiche complementari o da reintegro di anticipazioni precedentemente erogate.
- **Spese gravanti sui Fondi Interni**
Le commissioni annue di gestione dei Fondi Interni sono indicate all'Articolo 7 dei rispettivi Regolamenti, allegati alle presenti Condizioni generali di contratto. Nei Regolamenti sono altresì contenute le regole di determinazione del valore delle quote dei Fondi interni.
- **Spese gravanti sulla Gestione Separata EV PREVI**
La commissione di gestione è prelevata annualmente in sede di rivalutazione delle prestazioni ed è pari al 20% del rendimento medio della Gestione Separata con un minimo trattenuto pari all'1,5%
- **Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali**

Anticipazione	60,00 euro
Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	60,00 euro
Riscatto parziale e totale	60,00 euro. Tale importo non si applica in caso di riscatto totale per decesso dell'Aderente
Modifica della forma di gestione	Gratuita la prima operazione, 50,00 euro per le successive
Modifica del percorso di investimento nel Progetto Evolutivo	Gratuita la prima operazione, 50,00 euro per le successive
Modifica del Fondo interno nel Progetto Libero (switch)	Gratuita la prima operazione, 50,00 euro per le successive
Modifica dell'Anno obiettivo	Gratuita
Trasferimento da altra forma pensionistica complementare	Gratuito
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	20,00 euro una tantum prelevate in occasione della valorizzazione della porzione di posizione individuale per la quale è stata richiesta l'erogazione di RITA 2,00 euro su ciascuna rata erogata

Art. 4.3 Spese nella fase di erogazione della rendita

- **Spese gravanti sulla Gestione Separata Fondo VI-VAPIÙ**
La commissione di gestione è prelevata annualmente in sede di rivalutazione delle prestazioni ed

è pari al 20% del rendimento medio della Gestione Separata con un minimo trattenuto pari all'1,25%

- **Spese di pagamento della rendita**

La Compagnia preleva a titolo di spese di pagamento della rendita un importo pari all'1% da ciascuna rata di rendita con un minimo di 10,00 euro.

Art. 4.4 Convenzionamenti

Nel caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti e relativi familiari a carico è prevista la riduzione dal 2,5% all'1,5% delle spese sui contributi di cui all'Art. 4.2.

Art. 5

Prestazioni pensionistiche

Alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia l'erogazione di una rendita vitalizia in rate annuali posticipate il cui ammontare è in funzione di ogni singolo contributo pagato dall'Aderente alla Compagnia; la rendita potrà essere corrisposta a richiesta dell'Aderente anche in rate mensili, trimestrali e semestrali posticipate.

La rendita vitalizia sarà dovuta dalla Compagnia all'Aderente a decorrere dalla data di valorizzazione della posizione individuale e fintanto che egli sarà in vita. La rendita annua iniziale è determinata dividendo il capitale maturato alla predetta data per il coefficiente di trasformazione individuato secondo i criteri di seguito descritti. Per ottenere poi la rata di rendita relativa alla periodicità desiderata, se diversa da quella annuale, occorre dividere il valore così ottenuto per due (rendita semestrale), quattro (rendita trimestrale) o dodici (rendita mensile).

Il coefficiente di trasformazione da utilizzare, **per coloro che hanno aderito al PIP dal 30 giugno 2015**, è individuabile nell'Allegato 3 Tabelle, tabella A06/15, distinto per età (corretta in base alla relativa tabella di age-shifting) e rateazione prescelta (colonne "rateazione annuale", "rateazione semestrale", "rateazione trimestrale", "rateazione mensile").

I coefficienti di trasformazione sono determinati considerando quale base demografica la tavola A62D/A e come tasso tecnico l'1,00%.

Per coloro che hanno aderito al PIP fino al 29 giugno 2015 si rimanda al **Documento sull'Erogazione delle Rendite** disponibile sul sito della Compagnia.

Si precisa che la **rendita non è riscattabile** durante il periodo della sua corresponsione. In alternativa, l'Aderente potrà richiedere una delle prestazioni opzionali di cui all'Art.5.1, cui si rimanda per le modalità di determinazione delle stesse.

Alla scadenza del PIP la Compagnia, salvo che l'Aderente abbia richiesto la prestazione pensionistica, procederà a mantenere impiegati il capitale matura-

to e i flussi di contribuzione che dovessero pervenire successivamente alla data di scadenza del PIP nella Gestione Separata EV PREVI, garantendo la rivalutazione del capitale secondo le regole e i criteri previsti dall'Art. 3.4.

Art. 5.1 Le opzioni

L'Aderente in luogo della rendita vitalizia immediata rivalutabile, può richiedere l'erogazione della prestazione in una delle seguenti forme alternative:

- **rendita vitalizia reversibile** liquidata in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate.

Tale rendita sarà dovuta dalla Compagnia all'Aderente a decorrere dalla data di valorizzazione della posizione individuale e fintanto che egli sarà in vita. Al decesso dell'Aderente la rendita vitalizia verrà corrisposta, secondo la misura di reversibilità prescelta, alla persona designata all'epoca di scelta di questa opzione, fintanto che quest'ultima sarà in vita. La percentuale di reversibilità può essere del 100%, 75% o 50%, ciò significa che al decesso dell'Aderente la rendita vitalizia corrisposta alla persona designata sarà pari al 100%, 75%

o 50% di quella percepita dall'Aderente. La rendita annua iniziale è determinata dividendo il capitale maturato alla predetta data per il coefficiente di trasformazione che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta.

Il coefficiente di trasformazione utilizzato sarà determinato, **per coloro che hanno aderito al PIP dal 30 giugno 2015**, in funzione dell'età corretta dell'Aderente e dell'età corretta della seconda testa assicurata nonché in funzione della rateazione e della percentuale di reversibilità prescelta. I coefficienti di trasformazione sono determinati considerando quale base demografica la tavola A62D/A e come tasso tecnico l'1,00%.

- **rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia** liquidata in rate mensili, trimestrali, semestrali, annuali posticipate. Tale importo

sarà dovuto dalla Compagnia all'Aderente per 10 anni o, in caso di suo decesso nei 10 anni, alle persone da lui designate, successivamente al decimo anno la rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita. La rendita annua iniziale è determinata dividendo il capitale maturato alla data di valorizzazione della posizione individuale per il coefficiente di trasformazione individuato secondo i criteri di seguito descritti. Per ottenere poi la rata di rendita relativa alla periodicità desiderata, se diversa da quella annuale, occorre dividere il valore così ottenuto per due (rendita semestrale), quattro (rendita trimestrale) o dodici (rendita mensile). Il coefficiente di trasformazione da utilizzare, **per coloro che hanno aderito al PIP dal 30 giugno 2015**, distinto per età (corretta in base alla relativa tabella di age-shifting) e rateazione prescelta (colonne "rateazione annuale", "rateazione semestrale", "rateazione trimestrale", "rateazione mensile"), è

individuabile nell'Allegato 3 Tabelle, tabella B06/15. I coefficienti di trasformazione sono determinati considerando quale base demografica la tavola A62D/A e come tasso tecnico l'1,00%.

- **capitale.** La Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% oppure, qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intero capitale maturato. Nel primo caso l'importo della rendita vitalizia spettante all'Aderente viene rideterminato dalla Compagnia, applicando i coefficienti di conversione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di corresponsione dell'Aderente. Nel caso in cui l'Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza avere riscattato totalmente la posizione individuale, è consentito erogare l'intera posizione individuale sotto forma di capitale.

Le tabelle di cui sopra formano parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.

Per coloro che hanno aderito al PIP fino al 29 giugno 2015 si rimanda al **Documento sull'Erogazione delle Rendite** disponibile sul sito della Compagnia.

Si precisa che **le rendite non sono riscattabili** durante il periodo della loro corresponsione.

Art. 5.2 Rivedibilità dei coefficienti di trasformazione in rendita vitalizia

I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nell'Art. 5 e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche e che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi. Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai contributi versati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse. La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto all'Aderente le variazioni intervenute, con un preavviso di almeno centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, allegando altresì i nuovi coefficienti, ferma restando la possibilità dell'Aderente di trasferire, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia, la propria posizione individuale ad

altra forma pensionistica prima dell'applicazione delle nuove basi e senza che vi sia l'applicazione delle spese di trasferimento di cui all'Art. 4.

Art. 5 bis Prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

L'aderente lavoratore, con almeno 5 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare, può richiedere che l'intera posizione individuale o una parte di essa sia erogata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA), in rate mensili o trimestrali, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

I requisiti di accesso, al momento della richiesta di RITA sono:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data della richiesta, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza oppure
 - a) Cessazione dell'attività lavorativa;
 - b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
 - c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla precedente lettera b).

La porzione di posizione individuale destinata a RITA (nel seguito "montante RITA") verrà investita nella proposta di investimento "Progetto Garantito" (Gestione Separata EV PREVI) salvo diversa indicazione da parte dell'aderente al momento della richiesta.

Qualora l'aderente abbia attivo il "Progetto Evolutivo" o il "Progetto Libero", il meccanismo di ribilanciamento automatico dell'investimento viene disattivato sul montante RITA; lo stesso resta operante solo sulla eventuale parte residua non afferente a RITA, opportunamente riproporzionato.

Modalità di erogazione RITA

Il montante RITA è calcolato all'ultima data di valorizzazioni nel mese, successivo all'accertamento dei requisiti. La rata viene determinata dividendo il montante RITA, al netto del costo fisso prelevato in un'unica soluzione, per il numero delle rate determinate in base agli anni mancanti al pensionamento di vecchiaia.

La Compagnia quindi determina:

- a) il numero di rate di RITA dovute dalla data di determinazione della RITA (inclusa) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa);
- b) per l'eventuale componente nei Fondi Interni, relativamente a ciascun Fondo:
 - il numero di quote del montante RITA;
 - il numero di quote del montante RITA da disinvestire per l'erogazione di ciascuna rata periodica, che si ottiene dividendo il numero di quote di cui al punto precedente per il numero di rate di rendita dovute;
 - l'importo del controvalore della prima rata determinata in base al valore quota rilevato alla data di determinazione di RITA;
- c) per l'eventuale componente nella Gestione Separata EV PREVI:
 - il capitale maturato relativo al montante RITA, comprensivo delle rivalutazioni intercorse fino all'ultimo anniversario della data di adesione;
 - l'importo della frazione di capitale maturato del montante RITA da liquidare per l'erogazione di ciascuna rata periodica, che si ottiene dividendo il capitale maturato di cui al punto precedente per il numero di rate di rendita dovute;
- d) l'importo complessivo della prima rata di RITA.

Il trasferimento del montante RITA nella Gestione Separata EV PREVI, sarà effettuato alla prima data di valorizzazione utile successiva all'accertamento dei requisiti precedentemente illustrati. In tal caso, ai fini della determinazione del numero di rate e dell'importo complessivo della prima rata, si prenderà a riferimento l'ultima data di valorizzazione utile del mese di riallocazione oppure, in assenza di ulteriori date di valorizzazione nel mese di riallocazione, l'ultima data di valorizzazione utile del mese successivo.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha facoltà di richiedere, sul solo montante residuo non afferente a RITA, riscatti, anticipazioni e la prestazione pensionistica. In caso di decesso dell'Aderente in corso di erogazione di RITA, il montante residuo verrà liquidato ai suoi eredi o ai diversi beneficiari indicati dall'aderente.

Costi

Sulla porzione di posizione individuale per la quale è stata richiesta l'erogazione di RITA, viene prelevato un costo fisso una tantum pari a euro 20,00. Ciascuna rata di RITA viene erogata al netto di un costo pari a euro 2,00.

Sul montante RITA non gravano più le spese direttamente a carico dell'aderente in fase di accumulo mentre continueranno a gravare quelle indirettamente a carico dell'aderente.

Riallocazione del montante RITA

Nel corso dell'erogazione di RITA l'aderente ha facoltà di richiedere la riallocazione del montante non ancora erogato a favore di una diversa proposta d'investimento rispettando il periodo minimo di un anno

all'attivazione di RITA o dall'ultima riallocazione richiesta e secondo le regole sopra descritte.

Revoca

Nel corso dell'erogazione di RITA l'aderente ha facoltà di richiederne la revoca; ciò comporterà quindi la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

In caso di revoca di RITA, a suo tempo richiesta su una parte della posizione individuale, il montante RITA residuo non ancora erogato rimarrà investito nella stessa proposta scelta per la RITA.

In caso di revoca di RITA, a suo tempo richiesta sul totale della posizione individuale, il montante RITA residuo non erogato verrà investito nella stessa proposta del montante non afferente a RITA.

In caso di revoca di RITA con "Progetto Evolutivo" o "Progetto Libero" attivi sul montante non afferente a RITA, il montante RITA residuo non erogato verrà riallocato secondo le regole del ribilanciamento previste dai precedenti articoli 3.7 e 3.9.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intenderà automaticamente revocata e verrà trasferita l'intera posizione individuale.

Art. 6

Riscatti, anticipazioni e trasferimenti ad altra forma pensionistica

Nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 12 del Regolamento del PIP è possibile riscattare totalmente il capitale maturato sulla posizione.

Art. 6.1 Riscatto totale

A) Nel caso di scelta della forma di gestione "Progetto Garantito" il valore di riscatto totale liquidabile (al lordo dell'imposizione fiscale) è pari al capitale acquisito con tutti i contributi corrisposti, comprensivo delle rivalutazioni già maturate e ulteriormente incrementato per il periodo successivo all'ultimo anniversario, con la stessa modalità, *pro-rata temporis*, prevista all'Art. 3.3 per il caso di riscatto.

B) Nel caso di scelta delle forme di gestione "Progetto Evolutivo" e "Progetto Libero" il valore di riscatto totale liquidabile (al lordo dell'imposizione fiscale) è pari alla somma dei due seguenti importi:

- per la parte di capitale collegato alla Gestione Separata EV PREVI, il capitale acquisito con tutti i contributi corrisposti, comprensivo delle rivalutazioni già maturate e ulteriormente incrementato per il periodo successivo all'ultimo anniversario, con la stessa modalità, *pro-rata temporis* prevista all'Art. 3.3 per il caso di riscatto;
- per la parte di capitale investito nel Fondo interno, il controvalore delle quote attribuite al contratto, determinato secondo le modalità di cui all'Art. 3.11.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto totale la

Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all'Art. 4.

Art. 6.2 Riscatto parziale

A) Nel caso in cui l'Aderente abbia scelto la forma di gestione "Progetto Garantito" la Compagnia liquiderà dalla prestazione collegata alla Gestione Separata EV PREVI l'importo di riscatto parziale richiesto.

B) Nel caso in cui l'Aderente abbia scelto le forme di gestione "Progetto Evolutivo" e "Progetto Libero" e il riscatto parziale venga richiesto prima dell'ottavo anno mancante all'anno obiettivo indicato nel modulo di adesione, la Compagnia disinvestirà dal Fondo interno un numero di quote corrispondenti all'importo richiesto, secondo le modalità di cui all'Art. 3.11.

C) Nel caso in cui l'Aderente abbia scelto le forme di gestione "Progetto Evolutivo" e "Progetto Libero" e il riscatto parziale venga richiesto a partire dall'ottavo anno mancante all'anno obiettivo indicato nel modulo di adesione la Compagnia:

- disinvestirà dal Fondo interno un numero di quote il cui controvalore rispetta il rapporto esistente tra il valore richiesto di riscatto e il capitale complessivamente investito nel Fondo interno e nella Gestione Separata EV PREVI;
- liquiderà dalla prestazione collegata alla Gestione Separata un importo che rispetta il rapporto esistente tra il valore richiesto di riscatto e il capitale complessivamente investito nel Fondo interno e nella Gestione Separata.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale la Compagnia corrisponderà l'importo richiesto al netto delle spese indicate all'Art. 4.

Art. 6.3 Anticipazioni

A) Nel caso in cui l'Aderente abbia scelto la forma di gestione "Progetto Garantito" la Compagnia liquiderà dalla prestazione collegata alla Gestione Separata EV PREVI l'importo di anticipazione richiesto.

B) Nel caso in cui l'Aderente abbia scelto le forme di gestione "Progetto Evolutivo" e "Progetto Libero" e l'anticipazione venga richiesta prima dell'ottavo anno mancante all'anno obiettivo indicato nel contratto, la Compagnia disinvestirà dal Fondo interno un numero di quote corrispondenti all'importo richiesto, secondo le modalità di cui all'Art. 3.11.

C) Nel caso in cui l'Aderente abbia scelto le forme di gestione "Progetto Evolutivo" e "Progetto Libero" e l'anticipazione venga richiesta a partire dall'ottavo anno mancante all'anno obiettivo indicato nel contratto la Compagnia:

- disinvestirà dal Fondo interno un numero di quote il cui controvalore rispetta il rapporto esistente tra il valore richiesto e il capitale complessivamente investito nel Fondo interno e nella Gestione Separata EV PREVI;
- liquiderà dalla prestazione collegata alla Gestione Separata un importo che rispetta il rapporto esistente tra il valore richiesto e il capitale complessivamente investito nel Fondo interno e nella Gestione Separata.

Nel caso di esercizio del diritto di anticipazione la Compagnia corrisponderà quanto richiesto al netto delle spese indicate all'Art. 4.

Art. 6.4 Trasferimento ad altra forma pensionistica

L'Aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare.

Art. 7

Prestazioni accessorie

Le seguenti garanzie sono offerte dalla Compagnia esclusivamente in abbinamento a "PIP PROGETTO PENSIONE" e possono essere sottoscritte dall'Aderente in qualità di Assicurato sia in fase di adesione del piano pensionistico sia nel corso della durata contrattuale.

Le caratteristiche delle garanzie saranno quelle indicate nelle Condizioni generali di contratto in vigore alla data di richiesta di adesione. Tale richiesta deve essere effettuata dall'Assicurato nell'intervallo temporale compreso fra i 100 e i 60 giorni precedenti la ricorrenza annua del contratto.

Ognuna delle seguenti garanzie è efficace e decorre nel caso in cui l'Assicurato abbia dichiarato di volersene avvalere a condizione che abbia pagato i relativi premi e che il suo stato di salute e stile di vita siano idonei alla sua assicurabilità.

Per rendere edotto l'Assicurato circa i parametri ritenuti validi dalla Compagnia ai fini dell'assicurabilità, la Compagnia ha redatto i **questionari anamnestici**, allegati alle presenti Condizioni generali di contratto, che specificano detti parametri e che l'Assicurato deve compilare e sottoscrivere.

Si precisa che l'Assicurato rientra nella condizione di assicurabilità nel caso in cui abbia dato risposta negativa a ciascuna domanda e non abbia omesso alcuna risposta. A tal fine l'Assicurato deve sottoscrivere la relativa **dichiarazione sul modulo di adesione** attestante la sua condizione di assicurabilità nei termini suddetti. In ogni caso le garanzie sono sottoposte ai limiti previsti all'Art. 7.1.2 e all'Art. 7.2.2.

L'Assicurato alla decorrenza delle garanzie deve avere **almeno 20 anni compiuti e non deve aver ancora compiuto 56 anni**.

Art. 7.1 - Prestazione assicurativa accessoria Long Term Care

Art. 7.1.1 Oggetto della garanzia

La garanzia Long Term Care prevede la corresponsione all'Assicurato di una rendita vitalizia mensile posticipata in caso di perdita stabilizzata (non suscettibile di miglioramento) dell'autosufficienza ossia della capacità di svolgere autonomamente almeno tre A.D.L. (Activities of daily living: capacità di compiere gli atti elementari della vita) di seguito elencate:

- lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia) o lavarsi in modo soddisfacente in altro modo;
- vestirsi: capacità di indossare, togliere, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici;
- alimentarsi: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri;
- andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
- deambulare: capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano;
- spostarsi: capacità di passare dal letto a una sedia o sedia a rotelle e viceversa.

Tale condizione comporta uno stato di dipendenza riconducibile a una delle seguenti due situazioni:

- dipendenza funzionale: impossibilità totale di effettuare almeno tre A.D.L. come sopra definite a seguito di un handicap fisico accertato sotto l'aspetto medico;
- dipendenza psichica: impossibilità totale di effettuare da solo almeno tre A.D.L. come sopra definite in modo spontaneo senza incitamento a causa di una demenza che deve essere accertata sotto l'aspetto medico da uno psichiatra o da un neurologo con l'aiuto di un risultato inferiore a quindici al test (Mini Mental State Examination) di Folstein.

L'Assicurato deve d'altronde trovarsi in una delle situazioni seguenti:

- l'Assicurato è ospitato in sezione di cura medica o in uno stabilimento mirato all'accoglienza delle persone anziane;
- l'Assicurato è ricoverato in una unità di lungo soggiorno;
- l'Assicurato beneficia nello stesso tempo dei servizi di cure mediche a domicilio e dell'assistenza di un terzo, giustificato con un certificato medico. L'Assicurato può scegliere, in sede di richiesta di attivazione della garanzia, tra le seguenti due prestazioni:
 - rendita vitalizia mensile costante;
 - rendita vitalizia mensile rivalutabile annualmente del 2% annuo composto fino al verificarsi del sini-

stro e poi costante nell'eventuale periodo di pagamento.

La rendita massima assicurabile ammonta a 1.000,00 euro mensili e quella minima è pari a 500,00 euro mensili. Si precisa che l'importo della prestazione assicurata può essere modificato nel periodo in cui la garanzia è operante tramite sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e compilazione del questionario anamnestico in vigore alla data della richiesta. La data di effetto della modifica è la successiva ricorrenza annuale di contratto purché la richiesta pervenga in Compagnia 60 giorni prima di tale ricorrenza.

Una parte della rendita può essere convertita in capitale il cui importo non deve essere superiore al 30% del valore attuale della rendita stessa.

Qualora l'importo annuo della rendita risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'Art. 3, commi 6 e 7 della L. n. 335 dell'08/08/1995, l'Assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato. Il pagamento della rendita vitalizia assicurata così come sopra definito comporta il contestuale decadimento dell'obbligo di pagamento dei premi.

Art. 7.1.2 Clausola di carenza e periodo di franchigia

Il presente contratto prevede un periodo di carenza pertanto la garanzia Long Term Care non è operante nei primi 12 mesi dalla decorrenza, elevati a 36 mesi se la non autosufficienza deriva da cause neurologiche nervose (Alzheimer, demenza). La carenza si applica anche al momento della richiesta della garanzia in corso di contratto e in caso di riattivazione a seguito di interruzione del pagamento dei premi, come indicato all'Art.7.4.

La carenza non si applica in caso di sopravvenuta non autosufficienza causata da eventi accidentali. Il periodo di carenza deve ritenersi non operante nel caso in cui l'Assicurato abbia prodotto, regolarmente compilato in ogni sua parte, il "Rapporto di visita medica" su apposito modulo predisposto dalla Compagnia debitamente corredato dai referti degli esami in esso riportati. L'Assicurato provvederà a inviare la suddetta documentazione sanitaria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al recapito indicato all'Art.2.

In tale caso la copertura assicurativa, e quindi l'accettazione del rischio da parte della Compagnia, è subordinata alla verifica della completezza della documentazione sanitaria pervenuta e della corrispondenza tra le dichiarazioni contenute nel "Rapporto di visita medica" e la suddetta documentazione sanitaria. Nel caso in cui da tale confronto emergano incongruenze e/o fattori di rischio relativi allo stato di salute, la Compagnia si riserva la facoltà di rifiutare l'assunzione del rischio, comunicandolo per iscritto all'Assicurato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. In caso di attivazione della prestazione assicurativa accessoria in sede di

sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto del rischio da parte della Compagnia, al recapito indicato all'Art.2; diversamente qualora ciascuna prestazione assicurativa accessoria sia stata richiesta o riattivata in corso di contratto, la Compagnia non darà corso alla richiesta.

È previsto un periodo di franchigia di 3 mesi che decorre dalla prima diagnosi medica che certifica la condizione in base alla quale il rischio è coperto; durante tale periodo la prestazione non viene erogata.

Art. 7.1.3 Cause di esclusione dell'assicurazione

La garanzia Long Term Care è coperta qualunque sia la causa della non autosufficienza senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, a eccezione dei casi in cui sia causata da:

- a) attività dolosa dell'Assicurato;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione di carattere militare;
- d) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- e) alcolismo o dipendenza da droghe, a meno che le droghe consumate non siano prescritte da un medico abilitato alla professione;
- f) volontario rifiuto dell'Assicurato o negligenza, imprudenza e imperizia nell'osservare prescrizioni mediche;
- g) contaminazione radioattiva o nucleare;
- h) tentato suicidio, lesioni o malattie provocate intenzionalmente;
- i) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- j) esercizio delle seguenti attività sportive: automobilismo, motociclismo, moto nautica, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, speleologia senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey, kay rafting, immersione con autorespiratore, sport aerei (paracadutismo, deltaplano, parapendio, vela);
- k) affezioni o incidenti verificatisi in data precedente la data di conclusione del contratto;
- l) problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica, ad esempio schizofrenia o depressione.

Art. 7.2 - Prestazione assicurativa accessoria Invalidità Totale e Permanente

Art. 7.2.1 Oggetto della garanzia

La garanzia Invalidità Totale e Permanente prevede la corresponsione all'Assicurato di un capitale assicurato nel caso di sopravvenuta malattia organica o lesione fisica indipendente dalla volontà dell'Assicurato e oggettivamente accertabile che comporti presumibilmente la perdita, totale e permanente, della capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolto, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%. Il capitale massimo assicurabile ammonta a 60.000,00 euro e quello minimo assicurabile è pari a 30.000,00 euro. Si precisa che l'importo della prestazione assicurata può essere modificato nel periodo in cui la garanzia è operante tramite sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e compilazione del questionario anamnestico in vigore alla data della richiesta. La data di effetto della modifica è la successiva ricorrenza annuale di contratto purché la richiesta pervenga in Compagnia 60 giorni prima di tale ricorrenza. La garanzia può essere prestata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'Assicurato e decade automaticamente al raggiungimento di tale età; qualora l'Assicurato raggiunga tale età successivamente al versamento del premio, la garanzia resta in vigore fino alla scadenza del periodo di copertura per il quale il premio è stato versato. Il riconoscimento dell'invalidità totale e permanente sopra descritta comporta il contestuale decadimento dell'obbligo di pagamento dei premi. Il pagamento del capitale assicurato comporta la contestuale decadenza della garanzia.

Art. 7.2.2 Clausola di carenza e periodo di franchigia

Il presente contratto prevede un periodo di carenza pertanto la garanzia Invalidità Totale e Permanente non è operante nei primi sei mesi dalla decorrenza. La carenza non si applica in caso di invalidità causata da eventi accidentali. La carenza viene applicata anche al momento della richiesta della garanzia in corso di contratto e in caso di riattivazione a seguito di interruzione del pagamento dei premi, come indicato all'Art.7.4. Il periodo di carenza deve ritenersi non operante nel caso in cui l'Assicurato abbia prodotto, regolarmente compilato in ogni sua parte, il "Rapporto di visita medica" su apposito modulo predisposto dalla Compagnia debitamente corredato dai referti degli esami in esso riportati.

L'Assicurato provvederà ad inviare la suddetta documentazione sanitaria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al recapito indicato all'Art.2.

In tale caso la copertura assicurativa, e quindi l'accettazione del rischio da parte della Compagnia, è subordinata alla verifica della completezza della

documentazione sanitaria pervenuta e della corrispondenza tra le dichiarazioni contenute nel "Rapporto di visita medica" e la suddetta documentazione sanitaria. Nel caso in cui da tale confronto emergano incongruenze e/o fattori di rischio relativi allo stato di salute, la Compagnia si riserva la facoltà di rifiutare l'assunzione del rischio, comunicandolo per iscritto all'Assicurato entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa. In caso di attivazione della prestazione assicurativa accessoria in sede di sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto del rischio da parte della Compagnia, al recapito indicato nel modulo di adesione; diversamente qualora ciascuna prestazione assicurativa accessoria sia stata richiesta o riattivata in corso di contratto, la Compagnia non darà corso alla richiesta.

È previsto un periodo di franchigia di tre mesi che decorre dalla prima diagnosi medica che certifica la condizione in base alla quale il rischio è coperto; durante tale periodo la prestazione non viene erogata.

Art. 7.2.3 Cause di esclusione dell'assicurazione

La garanzia Invalidità Totale e Permanente è coperta qualunque sia la causa della invalidità totale e permanente senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, a eccezione dei casi in cui sia causata da:

- a) attività dolosa dell'Assicurato;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione di carattere militare;
- d) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- e) alcoolismo o dipendenza da droghe, a meno che le droghe consumate non siano prescritte da un medico abilitato alla professione;
- f) volontario rifiuto dell'Assicurato o negligenza, imprudenza e imperizia nell'osservare prescrizioni mediche;
- g) contaminazione radioattiva o nucleare;
- h) tentato suicidio, lesioni o malattie provocate intenzionalmente;
- i) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- j) esercizio delle seguenti attività sportive: automobilismo, motociclismo, moto nautica, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, speleologia senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci, idrosci,

sci acrobatico, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey, kay rafting, immersione con autorespiratore, sport aerei (paracadutismo, deltaplano, parapendio, vela);

- k) affezioni o incidenti verificatisi in data precedente la data di conclusione del contratto;
- l) problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica, ad esempio schizofrenia o depressione.

Art. 7.3 Premi versati a fronte delle garanzie Long Term Care e Invalidità Totale e Permanente

A fronte di ciascuna garanzia, sia Long Term Care sia Invalidità Totale e Permanente, l'Assicurato è tenuto al versamento di un premio annuo il cui ammontare è determinato in funzione del sesso e dell'età assicurativa alla decorrenza della garanzia e alle ricorrenze successive per tutti coloro che hanno aderito al PIP entro il 20 dicembre 2012, e in funzione della sola età assicurativa alla decorrenza della garanzia e alle ricorrenze successive per tutti coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 21 dicembre 2012.

La corresponsione del premio ha cadenza annuale. Il premio relativo alla garanzia Long Term Care garantisce l'erogazione della prestazione nel caso in cui la non autosufficienza sopraggiunga nel corso dell'anno contrattuale per cui il premio è stato pagato.

Il premio relativo alla garanzia Invalidità Totale e Permanente garantisce l'erogazione della prestazione nel caso in cui la malattia organica o la lesione fisica sopraggiunga nel corso dell'anno contrattuale per cui il premio è stato pagato.

La Compagnia ha la facoltà di modificare a intervalli di tempo non inferiori a 5 anni i coefficienti di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività; in tal caso la Compagnia provvederà a informare l'Assicurato che potrà recedere dalla garanzia sottoscritta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In particolare i tassi di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 sono garantiti per 5 anni dalla data di adesione al PIP.

Art. 7.4 Interruzione del pagamento dei premi e gli effetti

È facoltà dell'Assicurato interrompere il versamento dei premi relativi a ciascuna garanzia sottoscritta e, decorsi trenta giorni dalla prima rata di premio rimasta insoluta la garanzia si estingue e ne cessano tutti gli effetti. Se il versamento viene effettuato dopo 30 giorni dalla rata di premio rimasta insoluta, è necessario riattivare la garanzia nei limiti e secondo quanto previsto all'Art. 7.

Art. 7.5 Estinzione delle garanzie

Ogni garanzia si estingue con cessazione di tutti gli effetti:

- qualora sia stata effettuata la liquidazione della prestazione assicurata;
- nel caso in cui l'Assicurato deceda;
- nel caso in cui l'Assicurato vi rinunci espressamente;
- nel caso di mancato pagamento dei premi secondo quanto indicato all'Art. 7.4.

Inoltre, la Compagnia interromperà automaticamente il versamento dei premi relativi a ciascuna garanzia qualora nel corso del precedente anno contrattuale non sia stato versato alcun contributo al PIP.

In caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare la Compagnia presterà ciascuna garanzia fino al periodo di copertura dell'ultimo premio versato; successivamente l'Assicurato non potrà versare più alcun premio e cesserà da parte della Compagnia qualsiasi obbligazione derivante dalla garanzia.

In merito alla garanzia Long Term Care, la Compagnia non ha la facoltà di recedere dal contratto se non nel caso di interruzione del pagamento dei premi da parte dell'Assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 7.4.

Art. 7.6 Dichiarazioni dell'Assicurato L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze, a lui note, rilevanti per la determinazione del rischio come indicato all'Art.7. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso la Compagnia ha diritto:

- a) quando **esiste dolo o colpa grave**:
- di impugnare il contratto dichiarando all'Assicurato di voler esercitare tale diritto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; la Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di trattenere, in caso di sinistro, l'ultimo premio versato se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato per l'impugnazione;
- b) quando **non esiste dolo o colpa grave**:
- di recedere dalla prestazione assicurativa accessoria prescelta dall'Assicurato, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di trattenere, in caso di sinistro, l'ultimo premio versato se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato per il recesso. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate.

Art. 7.7 La documentazione richiesta per i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie

Una volta verificatosi il sinistro, l'Assicurato è tenuto a farne denuncia alla Compagnia mediante

lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di constatazione della presenza di condizioni di salute tali da dare diritto al pagamento della prestazione assicurata, allegando alla richiesta di liquidazione, la diagnosi medica che attesti la sopravvenuta non autosufficienza (nel caso di garanzia Long Term Care) o la malattia organica/lesione fisica (nel caso di garanzia Invalidità Totale e Permanente) e la copia del modulo di adesione con eventuali appendici, al fine di valutare la dichiarazione resa relativamente al questionario anamnestico.

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, la Compagnia invierà all'Assicurato un questionario specifico che deve essere compilato e sottoscritto ad opera del suo medico curante.

La Compagnia si riserva il diritto di chiedere tutte le informazioni e la documentazione che ritiene necessaria per la valutazione del sinistro nonché di procedere all'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato con medici di sua fiducia.

Per verificare l'esistenza dell'obbligazione di pagamento, la Compagnia prenderà a riferimento la data in cui è avvenuto il sinistro.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari sino alla data effettiva di pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per i pagamenti conseguenti alla garanzia Long Term Care, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita vitalizia, l'Assicurato dovrà inviare alla Compagnia un documento, anche in forma di autocertificazione, comprovante la sua esistenza in vita.

Art. 8
I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

Fatto salvo quanto indicato nel precedente Art. 7.3 in merito alla liquidazione delle prestazioni accessorie, tutte le altre richieste di pagamento, devono essere inviate alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet e nell'Area Riservata, e complete della documentazione ivi riportata.

Fatto salvo quanto indicato nel precedente Art. 2, la Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, esegue i pagamenti al ricevimento della documentazione completa e comunque non oltre i 6 mesi. Decorso tale termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato

ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ogni altra documentazione necessaria rispetto a quella riportata sull'apposito modulo.

Informazioni relative ai valori di riscatto, parziale e totale, e di anticipazione possono essere richieste al Servizio Clienti della Compagnia presso uno dei seguenti recapiti:

- Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Servizio Clienti
Via M. Gioia 22 – 20124 Milano
- Telefono +39 02.30.412.412
- e-mail: servizioclienti@intesasanpaoloassicurazioni.com

Art. 9 **Foro competente**

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Aderente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 10 **Norme finali**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

ALLEGATO 1

Regolamento della Gestione Separata “EV PREVI”

- Art. 1** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “EV PREVI”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
- Art. 2** La valuta di denominazione della Gestione Separata “EV PREVI” è l'euro.
- Art. 3** La Gestione Separata è dedicata esclusivamente agli Aderenti di piani individuali pensionistici di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “piani individuali pensionistici”). Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i piani individuali pensionistici che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata.
Il Regolamento della Gestione Separata “EV PREVI” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
- Art. 4** La gestione di “EV PREVI” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58.
- Art. 5** Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “EV PREVI” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.
All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di “EV PREVI” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento relativo ad ogni periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata “EV PREVI” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
- Art. 6** L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “EV PREVI” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.
La gestione finanziaria di “EV PREVI” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del

valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi, o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non – governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 20%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "EV PREVI" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse degli Aderenti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e

finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione di "EV PREVI". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7 La Compagnia, per assicurare la tutela degli Aderenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8 Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Regolamento aggiornato a giugno 2014

¹ Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento.

² Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ”

- Art. 1** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo VIVAPIÙ”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
- Art. 2** La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” è l'euro.
- Art. 3** Nella Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.
- Art. 4** La gestione del “Fondo VIVAPIÙ” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58.
- Art. 5** Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.
All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del “Fondo VIVAPIÙ” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
- Art. 6** L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.
La gestione finanziaria del “Fondo VIVAPIÙ” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa.
Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed

emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo VIVAPIÙ". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun onere o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7 La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8 Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Regolamento aggiornato a giugno 2014

¹ Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento.

² Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

ALLEGATO 2

Regolamento del Fondo interno EV Strategia 15

1. Costituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha costituito il Fondo interno suddiviso in quote denominato Fondo interno EV Strategia 15. Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

2. Partecipanti al Fondo interno

Sono legittimati a partecipare al Fondo interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo pensione o altri Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo– Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo.

3. Obiettivo del Fondo interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo interno è massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark¹ del Fondo interno.

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month in Euro	20%
Citigroup Emu Government Bond (EGBI) 1-10 years in Euro	55%
iBoxx Euro Corporates in Euro	10%
Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro	15%

Descrizione dell'indice

- JP Morgan Cash Euro 6 Month in Euro
L'indice è rappresentativo delle performance degli eurodepositi a 6 mesi denominati in euro.
L'indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- Citigroup Emu Government Bond (EGBI) 1-10 years in Euro
L'indice è rappresentativo delle performance dei titoli di Stato, con vita residua compresa tra 1 e 10

anni, emessi dai Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea.

È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili.

È espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "MF". Il paniere di titoli che compongono l'indice viene ridefinito mensilmente.

- iBoxx Euro Corporates in Euro

L'indice è rappresentativo della performance di titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in euro o in divise divenute euro, emessi da Società finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade (il rating minimo per qualificare un bond nell'ambito dell'Investment Grade è BBB-per le agenzie di rating Fitch o Standard&Poor's e Baa3 per Moody's) e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa inframensili.

È espresso in Euro ed è reperibile sul quotidiano "Financial Times".

- Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro

L'indice è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti. L'indice comprende più di 40 Paesi. Esso è di tipo "total return", ossia che prevede il reinvestimento dei dividendi.

L'indice, espresso in dollari USA e reperibile sul quotidiano "Financial Times", include l'effetto rischio di cambio e viene convertito in euro utilizzando il tasso di cambio WM Reuters.

4. Destinazione dei versamenti

L'Aderente, secondo quanto stabilito nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo interno costituito dalla Compagnia.

5. Gestione del Fondo interno

Il Fondo interno, attraverso la gestione della Compagnia, investirà gli attivi prevalentemente in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente promossi, istituiti o

¹ Benchmark rettificato con effetto 01 gennaio 2016.

gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze.

Gli OICR investono prevalentemente in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale. I comparti obbligazionari contengono prevalentemente titoli di debito emessi da Stati, organismi internazionali o Società private e sono differenziati in base alle caratteristiche delle obbligazioni e dei rispettivi emittenti. I comparti azionari, diversificati per area geografica, contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d'America, Pacifico, Paesi emergenti) in cui sono anche quotate in Borsa o negoziate. Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere) e per stile di investimento (value, growth).

La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo interno e si riserva la facoltà di affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo interno.

6. Criteri d'investimento del Fondo interno

Il Fondo interno investe i capitali conferiti secondo la composizione indicata nella rispettiva tabella.

Comparti	Politica di investimento del Fondo interno
Obbligazionario	85%
Azionario	15%

Profilo di rischio: medio basso

Nell'ambito del Fondo interno la Compagnia ha la facoltà di modificare nel tempo le percentuali tra le diverse aree di investimento nel rispetto del profilo di rischio sopra indicato e delle finalità descritte in Nota Informativa, secondo quanto di seguito indicato: il peso della componente azionaria potrà diminuire fino a un minimo del 5% e aumentare fino a un massimo del 25%. Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino ad un massimo del 10%; si segnala tuttavia che tale limite potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative del Fondo interno. Per quanto attiene alle modalità di attuazione di tali modifiche si procederà ai sensi del successivo punto 9.

7. Costi gravanti sul Fondo interno

I costi gravanti sul Fondo interno sono costituiti da una commissione di gestione come indicato nella seguente tabella:

Fondo interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia
Fondo interno EV Strategia 15	1,65%

Tale commissione viene calcolata sul patrimonio netto del Fondo stesso con la medesima periodicità di calcolo del valore della quota e viene prelevata trimestralmente. Sono inoltre a carico del Fondo interno, per quanto di competenza, unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione o a Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo, salva diversa decisione della Compagnia. Sul Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

8. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività.

Il patrimonio del Fondo interno viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al venerdì precedente:

- i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori

di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;

d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo interno.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo interno è fissato in 10,00 euro. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al punto 7 "Costi gravanti sul Fondo interno", per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data. Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì. Il numero delle quote in cui il Fondo interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo interno medesimo. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario sul sito internet della Compagnia. Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

9. Modifiche al Fondo interno

Il Regolamento del Fondo interno potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo Interno.

10. Eventuale fusione di Fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del Fondo interno con uno o più Fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo interno. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo Interno.

11. Eventuale estinzione del Fondo interno

La Compagnia può chiudere il Fondo interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo interno cessato. In tale caso verrà comunicato con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

Regolamento del Fondo interno EV Strategia 30

1. Costituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha costituito il Fondo interno suddiviso in quote denominato Fondo interno EV Strategia 30. Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

2. Partecipanti al Fondo interno

Sono legittimati a partecipare al Fondo interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo pensione o altri Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo–Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo.

3. Obiettivo del Fondo interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo interno è massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark¹ del Fondo interno.

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month in Euro	10%
Citigroup Emu Government Bond (EGBI) 1-10 years in Euro	50%
iBoxx Euro Corporates in Euro	10%
Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro	30%

Descrizione dell'indice

- JP Morgan Cash Euro 6 Month in Euro
L'indice è rappresentativo delle performance degli eurodepositi a 6 mesi denominati in euro.
L'indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- Citigroup Emu Government Bond (EGBI) 1-10 years in Euro
L'indice è rappresentativo delle performance dei titoli di Stato, con vita residua compresa tra 1 e 10 anni, emessi dai Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea.

È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili.

È espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "MF". Il paniere di titoli che compongono l'indice viene ridefinito mensilmente.

- iBoxx Euro Corporates in Euro

L'indice è rappresentativo della performance di titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in euro o in divise divenute euro, emessi da Società finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade (il rating minimo per qualificare un bond nell'ambito dell'Investment Grade è BB-B-per le agenzie di rating Fitch o Standard&Poor's e Baa3 per Moody's) e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa inframensili.

È espresso in Euro ed è reperibile sul quotidiano "Financial Times".

- Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro

L'indice è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti. L'indice comprende più di 40 Paesi. Esso è di tipo "total return", ossia che prevede il reinvestimento dei dividendi. L'indice, espresso in dollari USA e reperibile sul quotidiano "Financial Times", include l'effetto rischio di cambio e viene convertito in euro utilizzando il tasso di cambio WM Reuters.

4. Destinazione dei versamenti

L'Aderente, secondo quanto stabilito nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo interno costituito dalla Compagnia.

5. Gestione del Fondo interno

Il Fondo interno, attraverso la gestione della Compagnia, investirà gli attivi prevalentemente in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del Fondo Interno

¹ Benchmark rettificato con effetto 01 gennaio 2016.

investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze.

Gli OICR investono prevalentemente in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale. I comparti obbligazionari contengono prevalentemente titoli di debito emessi da Stati, organismi internazionali o Società private e sono differenziati in base alle caratteristiche delle obbligazioni e dei rispettivi emittenti. I comparti azionari, diversificati per area geografica, contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d'America, Pacifico, Paesi emergenti) in cui sono anche quotate in Borsa o negoziate. Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere) e per stile di investimento (value, growth).

La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo interno e si riserva la facoltà di affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo interno.

6. Criteri d'investimento del Fondo interno

Il Fondo interno investe i capitali conferiti secondo la composizione indicata nella rispettiva tabella.

Comparti	Politica di investimento del Fondo interno
Obbligazionario	70%
Azionario	30%

Profilo di rischio: medio

Nell'ambito del Fondo interno la Compagnia ha la facoltà di modificare nel tempo le percentuali tra le diverse aree di investimento nel rispetto del profilo di rischio sopra indicato e delle finalità descritte in Nota Informativa, secondo quanto di seguito indicato: il peso della componente azionaria potrà diminuire fino a un minimo del 15% e aumentare fino a un massimo del 45%. Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino ad un massimo del 10%; si segnala tuttavia che tale limite potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative del Fondo interno. Per quanto attiene alle modalità di attuazione di tali modifiche si procederà ai sensi del successivo punto 9.

7. Costi gravanti sul Fondo interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono costituiti da una commissione di gestione come indicato nella seguente tabella:

Fondo interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia
Fondo interno EV Strategia 30	1,90%

Tale commissione viene calcolata sul patrimonio netto del Fondo stesso con la medesima periodicità di calcolo del valore della quota e viene prelevata trimestralmente. Sono inoltre a carico del Fondo interno, per quanto di competenza, unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione o a Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo, salva diversa decisione della Compagnia. Sul Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

8. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività.

Il patrimonio del Fondo interno viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al venerdì precedente:

- i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo interno.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo interno è fissato in 10,00 euro. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al punto 7 "Costi gravanti sul Fondo interno", per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data. Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì. Il numero delle quote in cui il Fondo interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo interno medesimo. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario sul sito internet della Compagnia. Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

9. Modifiche al Fondo interno

Il Regolamento del Fondo interno potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria appli-

cabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

10. Eventuale fusione di Fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del Fondo interno con uno o più Fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo interno. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

11. Eventuale estinzione del Fondo interno

La Compagnia può chiudere il Fondo interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo interno cessato. In tale caso verrà comunicato con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.-

Regolamento del Fondo interno EV Strategia 40

1. Costituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha costituito il Fondo interno suddiviso in quote denominato Fondo interno EV Strategia 40. Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

2. Partecipanti al Fondo interno

Sono legittimati a partecipare al Fondo interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo pensione o altri Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo–Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo.

3. Obiettivo del Fondo interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo interno è massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark¹ del Fondo interno.

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month in Euro	20%
Citigroup Emu Government Bond Index (EGBI) All Maturities in Euro	30%
iBoxx Euro Corporates in Euro	10%
Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro	40%

Descrizione dell'indice

- JP Morgan Cash Euro 6 Month in Euro
L'indice è rappresentativo delle performance degli eurodepositi a 6 mesi denominati in euro.
L'indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) All Maturities in Euro
L'indice è rappresentativo delle performance dei titoli di Stato, con vita residua superiore all'anno, emessi dai Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi,

dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili. L'indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il paniere di titoli che compongono l'indice viene ridefinito mensilmente.

- iBoxx Euro Corporates in Euro
L'indice è rappresentativo della performance di titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in euro o in divise divenute euro, emessi da Società finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade (il rating minimo per qualificare un bond nell'ambito dell'Investment Grade è BBB-per le agenzie di rating Fitch o Standard&Poor's e Baa3 per Moody's) e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa inframensili.
È espresso in Euro ed è reperibile sul quotidiano "Financial Times".
- Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro
L'indice è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti. L'indice comprende più di 40 Paesi. Esso è di tipo "total return", ossia che prevede il reinvestimento dei dividendi. L'indice, espresso in dollari USA e reperibile sul quotidiano "Financial Times", include l'effetto rischio di cambio e viene convertito in euro utilizzando il tasso di cambio WM Reuters.

4. Destinazione dei versamenti

L'Aderente, secondo quanto stabilito nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo interno costituito dalla Compagnia.

5. Gestione del Fondo interno

Il Fondo interno, attraverso la gestione della Compagnia, investirà gli attivi prevalentemente in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze.

Gli OICR investono prevalentemente in strumenti

¹ Benchmark rettificato con effetto 01 gennaio 2016.

finanziari di natura monetaria od obbligazionaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale. I comparti obbligazionari contengono prevalentemente titoli di debito emessi da Stati, organismi internazionali o Società private e sono differenziati in base alle caratteristiche delle obbligazioni e dei rispettivi emittenti. I comparti azionari, diversificati per area geografica, contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d’America, Pacifico, Paesi emergenti) in cui sono anche quotate in Borsa o negoziate. Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere) e per stile di investimento (value, growth).

La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo interno e si riserva la facoltà di affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo interno.

6. Criteri d’investimento del Fondo interno

Il Fondo interno investe i capitali conferiti secondo la composizione indicata nella rispettiva tabella.

Comparti	Politica di investimento del Fondo interno
Obbligazionario	60%
Azionario	40%

Profilo di rischio: medio

Nell’ambito del Fondo interno la Compagnia ha la facoltà di modificare nel tempo le percentuali tra le diverse aree di investimento nel rispetto del profilo di rischio sopra indicato e delle finalità descritte in Nota Informativa, secondo quanto di seguito indicato: il peso della componente azionaria potrà diminuire fino a un minimo del 20% e aumentare fino a un massimo del 60%. Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino ad un massimo del 10%; si segnala tuttavia che tale limite potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative del Fondo interno. Per quanto attiene alle modalità di attuazione di tali modifiche si procederà ai sensi del successivo punto 9.

7. Costi gravanti sul Fondo interno

I costi gravanti sul Fondo interno sono costituiti da una commissione di gestione come indicato nella seguente tabella:

Fondo interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia
Fondo interno EV Strategia 40	2,20%

Tale commissione viene calcolata sul patrimonio netto del Fondo stesso con la medesima periodicità di calcolo del valore della quota e viene prelevata trimestralmente. Sono inoltre a carico del Fondo interno, per quanto di competenza, unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, nonché il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile di PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione o a Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo, salva diversa decisione della Compagnia. Sul Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso.

8. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività.

Il patrimonio del Fondo interno viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al venerdì precedente:

- i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo interno.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione

del Fondo interno è fissato in 10,00 euro. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al punto 7 "Costi gravanti sul Fondo interno", per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data. Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì. Il numero delle quote in cui il Fondo interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo interno medesimo. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario sul sito internet della Compagnia. Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

9. Modifiche al Fondo interno

Il Regolamento del Fondo interno potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mu-

tamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

10. Eventuale fusione di Fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del Fondo interno con uno o più Fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo interno. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

11. Eventuale estinzione del Fondo interno

La Compagnia può chiudere il Fondo interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo interno cessato. In tale caso verrà comunicato con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

Regolamento del Fondo interno EV Strategia 55

1. Costituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha costituito il Fondo interno suddiviso in quote denominato Fondo interno EV Strategia 55. Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

2. Partecipanti al Fondo interno

Sono legittimati a partecipare al Fondo interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo pensione o altri Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo–Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo.

3. Obiettivo del Fondo interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo interno è massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark¹ del Fondo interno.

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
JP Morgan Cash Euro 6 Month in Euro	10%
Citigroup Emu Government Bond Index (EGBI) All Maturities in Euro	25%
iBoxx Euro Corporates in Euro	10%
Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro	55%

Descrizione dell'indice

- JP Morgan Cash Euro 6 Month in Euro
L'indice è rappresentativo delle performance degli eurodepositi a 6 mesi denominati in euro.
L'indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) All Maturities in Euro
L'indice è rappresentativo delle performance dei titoli di Stato, con vita residua superiore all'anno, emessi dai Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea. È un indice di tipo "total return",

il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili. L'indice è espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il paniere di titoli che compongono l'indice viene ridefinito mensilmente.

- iBoxx Euro Corporates in Euro
L'indice è rappresentativo della performance di titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in euro o in divise divenute euro, emessi da Società finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade (il rating minimo per qualificare un bond nell'ambito dell'Investment Grade è BB-B-per le agenzie di rating Fitch o Standard&Poor's e Baa3 per Moody's) e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente. È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa inframensili.
È espresso in Euro ed è reperibile sul quotidiano "Financial Times".
- Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro
L'indice è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti. L'indice comprende più di 40 Paesi. Esso è di tipo "total return", ossia che prevede il reinvestimento dei dividendi. L'indice, espresso in dollari USA e reperibile sul quotidiano "Financial Times", include l'effetto rischio di cambio e viene convertito in euro utilizzando il tasso di cambio WM Reuters.

4. Destinazione dei versamenti

L'Aderente, secondo quanto stabilito nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo interno costituito dalla Compagnia.

5. Gestione del Fondo interno

Il Fondo interno, attraverso la gestione della Compagnia, investirà gli attivi prevalentemente in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del Fondo Interno

¹ Benchmark rettificato con effetto 01 gennaio 2016.

investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze.

Gli OICR investono prevalentemente in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale. I comparti obbligazionari contengono prevalentemente titoli di debito emessi da Stati, organismi internazionali o Società private e sono differenziati in base alle caratteristiche delle obbligazioni e dei rispettivi emittenti. I comparti azionari, diversificati per area geografica, contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d'America, Pacifico, Paesi emergenti) in cui sono anche quotate in Borsa o negoziate. Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere) e per stile di investimento (value, growth).

La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo interno e si riserva la facoltà di affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo interno.

6. Criteri d'investimento del Fondo interno

Il Fondo interno investe i capitali conferiti secondo la composizione indicata nella rispettiva tabella.

Comparti	Politica di investimento del Fondo interno
Obbligazionario	45%
Azionario	55%

Profilo di rischio: medio

Nell'ambito del Fondo interno la Compagnia ha la facoltà di modificare nel tempo le percentuali tra le diverse aree di investimento nel rispetto del profilo di rischio sopra indicato e delle finalità descritte in Nota Informativa, secondo quanto di seguito indicato: il peso della componente azionaria potrà diminuire fino a un minimo del 35% e aumentare fino a un massimo del 75%. Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino ad un massimo del 10%; si segnala tuttavia che tale limite potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative del Fondo interno. Per quanto attiene alle modalità di attuazione di tali modifiche si procederà ai sensi del successivo punto 9.

7. Costi gravanti sul Fondo interno

I costi gravanti sul Fondo interno sono costituiti da una commissione di gestione come indicato nella seguente tabella:

Fondo interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia
Fondo interno EV Strategia 55	2,50%

Tale commissione viene calcolata sul patrimonio netto del Fondo stesso con la medesima periodicità di calcolo del valore della quota e viene prelevata trimestralmente. Sono inoltre a carico del Fondo interno, per quanto di competenza, unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione o a Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo, salva diversa decisione della Compagnia. Sul Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

8. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività.

Il patrimonio del Fondo interno viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al venerdì precedente:

- i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo interno.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo interno è fissato in 10,00 euro. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al punto 7 "Costi gravanti sul Fondo interno", per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data. Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì. Il numero delle quote in cui il Fondo interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo interno medesimo. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario sul sito internet della Compagnia. Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

9. Modifiche al Fondo interno

Il Regolamento del Fondo interno potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

10. Eventuale fusione di Fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del Fondo interno con uno o più Fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo interno. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

11. Eventuale estinzione del Fondo interno

La Compagnia può chiudere il Fondo interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo interno cessato. In tale caso verrà comunicato con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

Regolamento del Fondo interno EV Strategia 70

1. Costituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha costituito il Fondo interno suddiviso in quote denominato Fondo interno EV Strategia 70. Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

2. Partecipanti al Fondo interno

Sono legittimati a partecipare al Fondo interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione o altri Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo– Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo.

3. Obiettivo del Fondo interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo interno è massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark¹ del Fondo interno.

Indici che compongono il benchmark	Peso percentuale
Citigroup Emu Government Bond (EGBI) 1-10 years in Euro	30%
Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro	70%

Descrizione dell'indice

- Citigroup Emu Government Bond (EGBI) 1-10 years in Euro

L'indice è rappresentativo delle performance dei titoli di Stato, con vita residua compresa tra 1 e 10 anni, emessi dai Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea.

È un indice di tipo "total return", il cui rendimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa infra-mensili.

È espresso in euro ed è reperibile sul quotidiano

"MF". Il paniere di titoli che compongono l'indice viene ridefinito mensilmente.

- Morgan Stanley Capital International All Country World Total Return in Euro

L'indice è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti. L'indice comprende più di 40 Paesi. Esso è di tipo "total return", ossia che prevede il reinvestimento dei dividendi.

L'indice, espresso in dollari USA e reperibile sul quotidiano "Financial Times", include l'effetto rischio di cambio e viene convertito in euro utilizzando il tasso di cambio WM Reuters.

4. Destinazione dei versamenti

L'Aderente, secondo quanto stabilito nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo interno costituito dalla Compagnia.

5. Gestione del Fondo interno

Il Fondo interno, attraverso la gestione della Compagnia, investirà gli attivi prevalentemente in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze.

Gli OICR investono prevalentemente in strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale. I comparti obbligazionari contengono prevalentemente titoli di debito emessi da Stati, organismi internazionali o Società private e sono differenziati in base alle caratteristiche delle obbligazioni e dei rispettivi emittenti. I comparti azionari, diversificati per area geografica, contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d'America, Pacifico, Paesi emergenti) in cui sono anche quotate in Borsa o negoziate. Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere) e per stile di investimento (value, growth).

La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo interno e si riserva la facoltà di

¹ Benchmark rettificato con effetto 01 gennaio 2016.

affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo interno.

6. Criteri d'investimento del Fondo interno

Il Fondo interno investe i capitali conferiti secondo la composizione indicata nella rispettiva tabella.

Comparti	Politica di investimento del Fondo interno
Obbligazionario	30%
Azionario	70%

Profilo di rischio: alto

Nell'ambito del Fondo interno la Compagnia ha la facoltà di modificare nel tempo le percentuali tra le diverse aree di investimento nel rispetto del profilo di rischio sopra indicato e delle finalità descritte in Nota Informativa, secondo quanto di seguito indicato: il peso della componente azionaria potrà diminuire fino a un minimo del 50% e aumentare fino a un massimo del 90%. Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino ad un massimo del 10%; si segnala tuttavia che tale limite potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative del Fondo interno. Per quanto attiene alle modalità di attuazione di tali modifiche si procederà ai sensi del successivo punto 9.

7. Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono costituiti da una commissione di gestione come indicato nella seguente tabella:

Fondo interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia
Fondo interno EV Strategia 70	2,65%

Tale commissione viene calcolata sul patrimonio netto del Fondo stesso con la medesima periodicità di calcolo del valore della quota e viene prelevata trimestralmente. Sono inoltre a carico del Fondo interno, per quanto di competenza, unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di PIP Progetto Pensione – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione o a Piani Individuali Pensionistici di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo, salva diversa decisione della Compagnia. Sul Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi

alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

8. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività. Il patrimonio del Fondo interno viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al venerdì precedente:

- i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo interno. Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo interno è fissato in 10,00 euro. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al punto 7 "Costi gravanti sul Fondo interno", per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data. Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì. Il numero delle quote in cui il Fondo interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo

interno medesimo. Il valore unitario della quota del Fondo interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario sul sito internet della Compagnia. Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

9. Modifiche al Fondo interno

Il Regolamento del Fondo interno potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

10. Eventuale fusione di Fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del Fondo interno con uno o più Fondi

interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo interno. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

11. Eventuale estinzione del Fondo interno

La Compagnia può chiudere il Fondo interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo interno cessato. In tale caso verrà comunicato con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione collegato al presente Fondo interno.

ALLEGATO 3

TABELLE

Tabelle Age Shifting

Per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 giugno 2015 si utilizza la base demografica A62D/A: tavola per generazioni selezionata mediante il modello dell' "age shifting", cioè in funzione dell'anno di nascita e costruita prendendo come generazioni di riferimento quelle dei nati nell'intervallo 1958-1966. I nati negli altri anni "correggono" la propria età ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa calcolata alla data di decorrenza della rendita, secondo la seguente tabella.

TABELLA DI AGE SHIFTING RIFERITA ALLA BASE DEMOGRAFICA A62D/A

Anno di nascita	Correzione dell'età
dal 1928 al 1938	3
dal 1939 al 1947	2
dal 1948 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
dal 2021 in poi	-6

Per **età assicurativa** si intende l'età compiuta all'ultimo compleanno se dalla data di ultimo compleanno alla data di decorrenza della rendita son trascorsi meno di sei mesi, altrimenti è quella compiuta all'ultimo compleanno incrementata di uno.

L'**età corretta** indicata nelle tabelle seguenti quindi, si ottiene correggendo l'età assicurativa raggiunta dell'Aderente alla data di decorrenza della rendita in base all'anno di nascita, secondo quanto indicato nella tabella dell'age-shifting di riferimento.

A-06/15 RENDITA VITALIZIA

Coefficienti di conversione per il calcolo della rendita vitalizia per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 giugno 2015. Base demografica A62D/A.

(La rendita annua si ottiene dividendo il capitale maturato per il coefficiente)

Età corretta dell'Aderente	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	34,851076	35,101076	35,226076	35,309410
46	34,228372	34,478372	34,603372	34,686706
47	33,601088	33,851088	33,976088	34,059421
48	32,969145	33,219145	33,344145	33,427478
49	32,332979	32,582979	32,707979	32,791313
50	31,691328	31,941328	32,066328	32,149662
51	31,045055	31,295055	31,420055	31,503388
52	30,394353	30,644353	30,769353	30,852686
53	29,739349	29,989349	30,114349	30,197682
54	29,080380	29,330380	29,455380	29,538713
55	28,417463	28,667463	28,792463	28,875796
56	27,750580	28,000580	28,125580	28,208913
57	27,079513	27,329513	27,454513	27,537847
58	26,404094	26,654094	26,779094	26,862428
59	25,724058	25,974058	26,099058	26,182392
60	25,039878	25,289878	25,414878	25,498211
61	24,352027	24,602027	24,727027	24,810360
62	23,661408	23,911408	24,036408	24,119741
63	22,968626	23,218626	23,343626	23,426960
64	22,274397	22,524397	22,649397	22,732730
65	21,578797	21,828797	21,953797	22,037130
66	20,880914	21,130914	21,255914	21,339247
67	20,180271	20,430271	20,555271	20,638604
68	19,477167	19,727167	19,852167	19,935501
69	18,771912	19,021912	19,146912	19,230245
70	18,065264	18,315264	18,440264	18,523597
71	17,358184	17,608184	17,733184	17,816517
72	16,651562	16,901562	17,026562	17,109895
73	15,947242	16,197242	16,322242	16,405576
74	15,246542	15,496542	15,621542	15,704876
75	14,550449	14,800449	14,925449	15,008782
76	13,859755	14,109755	14,234755	14,318089
77	13,175421	13,425421	13,550421	13,633754
78	12,499303	12,749303	12,874303	12,957636
79	11,835414	12,085414	12,210414	12,293747
80	11,185570	11,435570	11,560570	11,643904

B-06/15 RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E POI VITALIZIA

Coefficienti di conversione per il calcolo della rendita immediata certa per 10 anni e poi vitalizia per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 giugno 2015. Base demografica A62D/A.

(La rendita annua si ottiene dividendo il capitale maturato per il coefficiente)

Età corretta dell'Aderente	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	34,903415	35,150830	35,274537	35,357009
46	34,284588	34,531805	34,655413	34,737819
47	33,661480	33,908484	34,031986	34,114320
48	33,034063	33,280838	33,404226	33,486485
49	32,402656	32,649193	32,772462	32,854641
50	31,766421	32,012696	32,135833	32,217924
51	31,126034	31,372021	31,495015	31,577011
52	30,481717	30,727385	30,850220	30,932109
53	29,833669	30,078980	30,201635	30,283405
54	29,182256	29,427163	29,549617	29,631252
55	28,527630	28,772085	28,894312	28,975796
56	27,869893	28,113852	28,235831	28,317150
57	27,209013	27,452432	27,574141	27,655281
58	26,545020	26,787848	26,909262	26,990205
59	25,877920	26,120098	26,241187	26,321913
60	25,208232	25,449689	25,570418	25,650904
61	24,536508	24,777162	24,897488	24,977706
62	23,863584	24,103342	24,223221	24,303141
63	23,190186	23,428931	23,548303	23,627885
64	22,517159	22,754752	22,873549	22,952746
65	21,845040	22,081319	22,199458	22,278218
66	21,173921	21,408689	21,526073	21,604329
67	20,504302	20,737328	20,853841	20,931517
68	19,837296	20,068306	20,183811	20,260814
69	19,174333	19,402968	19,517286	19,593498
70	18,517248	18,743105	18,856034	18,931320
71	17,868133	18,090759	18,202072	18,276281
72	17,229151	17,448055	17,557506	17,630474
73	16,602865	16,817554	16,924898	16,996461
74	15,991668	16,201607	16,306577	16,376557
75	15,398061	15,602634	15,704920	15,773111
76	14,824483	15,023053	15,122338	15,188528
77	14,273537	14,465432	14,561380	14,625345
78	13,748360	13,932845	14,025087	14,086582
79	13,253089	13,429338	13,517462	13,576212
80	12,791289	12,958389	13,041938	13,097638

1 COSTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA LONG TERM CARE (COSTANTE) PAGABILE NEL CORSO DELLA DURATA DEL CONTRATTO

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP entro il 20 dicembre 2012

Il costo annuale della copertura per 100,00 euro di rendita vitalizia annua costante assicurata è distinto in base all'età assicurativa e al sesso dell'Assicurato; per determinare il premio annuo, l'importo della rendita vitalizia annua costante assicurata va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 100.

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
20	0,043	0,043	37	0,266	0,202	54	1,410	0,925
21	0,043	0,043	38	0,298	0,221	55	1,542	1,009
22	0,043	0,051	39	0,334	0,242	56	1,681	1,100
23	0,051	0,057	40	0,374	0,266	57	1,831	1,199
24	0,060	0,062	41	0,419	0,291	58	1,992	1,307
25	0,067	0,068	42	0,469	0,318	59	2,168	1,423
26	0,075	0,074	43	0,525	0,348	60	2,499	1,643
27	0,084	0,081	44	0,581	0,381	61	2,880	1,895
28	0,094	0,089	45	0,636	0,416	62	3,317	2,183
29	0,106	0,097	46	0,697	0,455	63	3,814	2,513
30	0,119	0,107	47	0,762	0,498	64	4,290	2,945
31	0,134	0,117	48	0,834	0,545	65	4,789	3,462
32	0,150	0,128	49	0,912	0,595	66	4,993	4,278
33	0,168	0,141	50	0,996	0,650	67	5,463	5,042
34	0,188	0,154	51	1,088	0,711	68	5,935	5,934
35	0,212	0,168	52	1,189	0,776	69	6,407	6,965
36	0,237	0,184	53	1,297	0,847			

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 21 dicembre 2012

Il costo annuale della copertura per 100,00 euro di rendita vitalizia annua costante assicurata è distinto in base all'età assicurativa dall'Assicurato; per determinare il premio annuo, l'importo della rendita vitalizia annua costante assicurata va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 100.

Eta	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	0,043	37	0,247	54	1,265
21	0,043	38	0,275	55	1,382
22	0,045	39	0,306	56	1,507
23	0,053	40	0,342	57	1,641
24	0,060	41	0,380	58	1,787
25	0,067	42	0,424	59	1,944
26	0,075	43	0,472	60	2,242
27	0,083	44	0,521	61	2,585
28	0,093	45	0,570	62	2,977
29	0,103	46	0,624	63	3,424
30	0,115	47	0,683	64	3,886
31	0,129	48	0,747	65	4,391
32	0,143	49	0,817	66	4,779
33	0,160	50	0,892	67	5,337
34	0,178	51	0,975	68	5,935
35	0,199	52	1,065	69	6,575
36	0,222	53	1,162		

2 COSTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA LONG TERM CARE (COSTANTE) PAGABILE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP entro il 20 dicembre 2012

Il costo della copertura per 100,00 euro di rendita vitalizia annua costante assicurata è distinto in base all'età assicurativa e al sesso dell'Assicurato; per determinare il premio unico, l'importo della rendita vitalizia annua costante assicurata va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 100.

Età	Maschi	Femmine
55	110,285	193,428
56	111,860	196,998
57	113,435	200,620
58	114,993	204,330
59	116,568	208,093
60	118,143	211,943
61	119,613	215,775
62	120,943	219,608
63	122,115	223,423
64	123,078	227,220
65	123,865	230,930
66	124,478	234,553
67	125,143	237,843
68	125,633	240,905
69	126,000	243,670
70	126,228	246,103

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 21 dicembre 2012

Il costo della copertura per 100,00 euro di rendita vitalizia annua costante assicurata è distinto in base all'età assicurativa dall'Assicurato; per determinare il premio unico, l'importo della rendita vitalizia annua costante assicurata va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 100.

Età	Coefficiente
55	151,856
56	154,429
57	157,028
58	159,661
59	162,330
60	165,043
61	167,694
62	170,275
63	172,769
64	175,149
65	177,398
66	179,515
67	181,493
68	183,269
69	184,835
70	186,165

3 COSTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA LONG TERM CARE (RIV. DEL 2% FINO AL SINISTRO E POI COSTANTE) PAGABILE NEL CORSO DELLA DURATA DEL CONTRATTO

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP entro il 20 dicembre 2012

Il costo annuale della copertura per 100,00 euro di rendita vitalizia annua assicurata rivalutabile del 2% annuo composto fino al verificarsi del sinistro e poi costante nel periodo di pagamento, è distinto in base all'età assicurativa e al sesso dell'Assicurato; per determinare il premio annuo, l'importo della rendita vitalizia annua assicurata rivalutabile va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 100.

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
20	0,043	0,043	37	0,266	0,202	54	1,410	0,925
21	0,043	0,043	38	0,298	0,221	55	1,542	1,009
22	0,043	0,051	39	0,334	0,242	56	1,681	1,100
23	0,051	0,057	40	0,374	0,266	57	1,831	1,199
24	0,060	0,062	41	0,419	0,291	58	1,992	1,307
25	0,067	0,068	42	0,469	0,318	59	2,168	1,423
26	0,075	0,074	43	0,525	0,348	60	2,499	1,643
27	0,084	0,081	44	0,581	0,381	61	2,880	1,895
28	0,094	0,089	45	0,636	0,416	62	3,317	2,183
29	0,106	0,097	46	0,697	0,455	63	3,814	2,513
30	0,119	0,107	47	0,762	0,498	64	4,290	2,945
31	0,134	0,117	48	0,834	0,545	65	4,789	3,462
32	0,150	0,128	49	0,912	0,595	66	4,993	4,278
33	0,168	0,141	50	0,996	0,650	67	5,463	5,042
34	0,188	0,154	51	1,088	0,711	68	5,935	5,934
35	0,212	0,168	52	1,189	0,776	69	6,407	6,965
36	0,237	0,184	53	1,297	0,847			

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 21 dicembre 2012

Il costo annuale della copertura per 100,00 euro di rendita vitalizia annua assicurata rivalutabile del 2% annuo composto fino al verificarsi del sinistro e poi costante nel periodo di pagamento, è distinto in base all'età assicurativa dall'Assicurato; per determinare il premio annuo, l'importo della rendita vitalizia annua assicurata rivalutabile va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 100.

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	0,043	37	0,247	54	1,265
21	0,043	38	0,275	55	1,382
22	0,045	39	0,306	56	1,507
23	0,053	40	0,342	57	1,641
24	0,060	41	0,380	58	1,787
25	0,067	42	0,424	59	1,944
26	0,075	43	0,472	60	2,242
27	0,083	44	0,521	61	2,585
28	0,093	45	0,570	62	2,977
29	0,103	46	0,624	63	3,424
30	0,115	47	0,683	64	3,886
31	0,129	48	0,747	65	4,391
32	0,143	49	0,817	66	4,779
33	0,160	50	0,892	67	5,337
34	0,178	51	0,975	68	5,935
35	0,199	52	1,065	69	6,575
36	0,222	53	1,162		

4 COSTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA LONG TERM CARE (RIV. DEL 2% FINO AL SINISTRO E POI COSTANTE) PAGABILE ALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP entro il 20 dicembre 2012

Il costo della copertura per 100,00 euro di rendita vitalizia annua assicurata rivalutabile del 2% annuo composto fino al verificarsi del sinistro e poi costante nel periodo di pagamento, è distinto in base all'età assicurativa e al sesso dell'Assicurato; per determinare il premio unico, l'importo della rendita vitalizia annua assicurata rivalutabile va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 100.

Età	Maschi	Femmine
55	169,434	319,291
56	169,126	319,336
57	168,812	319,391
58	168,492	319,466
59	168,172	319,560
60	167,854	319,676
61	167,436	319,747
62	166,893	319,762
63	166,195	319,722
64	165,311	319,625
65	164,271	319,426
66	163,071	319,093
67	161,929	318,454
68	160,646	317,560
69	159,241	316,393
70	157,719	314,903

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 21 dicembre 2012

Il costo della copertura per 100,00 euro di rendita vitalizia annua assicurata rivalutabile del 2% annuo composto fino al verificarsi del sinistro e poi costante nel periodo di pagamento, è distinto in base all'età assicurativa dall'Assicurato; per determinare il premio unico, l'importo della rendita vitalizia annua assicurata rivalutabile va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 100.

Età	Coefficiente
55	244,363
56	244,231
57	244,102
58	243,979
59	243,866
60	243,765
61	243,591
62	243,327
63	242,959
64	242,468
65	241,848
66	241,082
67	240,191
68	239,103
69	237,817
70	236,311

5 COSTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE PAGABILE NEL CORSO DELLA DURATA DEL CONTRATTO

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP entro il 20 dicembre 2012

Il costo annuale della copertura per 1.000,00 euro di capitale assicurato è distinto in base all'età assicurativa e al sesso dell'Assicurato; per determinare il premio annuo, l'importo del capitale assicurato va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 1.000.

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
20	0,780	0,403	35	0,780	1,000	50	3,821	5,653
21	0,780	0,403	36	0,844	1,104	51	4,470	6,471
22	0,780	0,403	37	0,910	1,222	52	5,301	7,368
23	0,754	0,390	38	0,988	1,312	53	6,406	8,343
24	0,728	0,377	39	1,066	1,391	54	7,809	9,459
25	0,702	0,390	40	1,143	1,468	55	9,563	10,798
26	0,676	0,429	41	1,235	1,572	56	11,642	12,501
27	0,650	0,468	42	1,312	1,715	57	13,956	14,540
28	0,636	0,507	43	1,403	1,910	58	16,333	16,788
29	0,636	0,559	44	1,520	2,158	59	18,542	19,127
30	0,650	0,611	45	1,676	2,456	60	20,751	21,492
31	0,650	0,663	46	1,898	2,833	61	22,948	23,844
32	0,676	0,715	47	2,210	3,287	62	25,156	26,183
33	0,688	0,792	48	2,625	3,911	63	27,365	28,509
34	0,728	0,884	49	3,183	4,717	64	29,574	30,834

Per tutti coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 21 dicembre 2012

Il costo annuale della copertura per 1.000,00 euro di capitale assicurato è distinto in base all'età assicurativa dall'Assicurato; per determinare il premio annuo, l'importo del capitale assicurato va moltiplicato per il coefficiente individuato nella seguente tabella e diviso per 1.000.

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	0,629	35	0,868	50	4,553
21	0,629	36	0,948	51	5,270
22	0,629	37	1,035	52	6,128
23	0,609	38	1,117	53	7,180
24	0,587	39	1,196	54	8,469
25	0,578	40	1,273	55	10,057
26	0,577	41	1,370	56	11,986
27	0,577	42	1,473	57	14,190
28	0,585	43	1,606	58	16,515
29	0,605	44	1,775	59	18,776
30	0,635	45	1,988	60	21,047
31	0,655	46	2,272	61	23,306
32	0,691	47	2,641	62	25,567
33	0,730	48	3,140	63	27,823
34	0,790	49	3,797	64	30,078

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE

LONG TERM CARE

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE IN QUALITÀ DI ASSICURATO SUI PROPRI STATO DI SALUTE E STILE DI VITA

PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE AVVERTENZE RIPORTATE SUL MODULO DI ADESIONE; IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO IN CALCE A CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI SOTTO RIPORTATE

ESEMPLARE PER L'ADERENTE

La garanzia non è operante se la dichiarazione riportata in calce non viene sottoscritta. Tale dichiarazione non può essere resa se anche a una sola delle seguenti domande viene risposto con un Sì ovvero se viene omessa anche una sola delle risposte:	Risposta (barrare la casella):
1 – Negli ultimi cinque anni ha sofferto di o soffre attualmente di o ha ricevuto cure per una o più delle seguenti malattie: neoplasie maligne di qualsiasi tipo, malattie dell'apparato cardiovascolare (cardiopatia, ischemico-dilatativa, infarti del miocardio, ipertensione arteriosa molto grave – pressione arteriosa minima almeno pari a 120 e/o pressione arteriosa massima almeno pari a 210–valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali e sistemiche gravi), malattie del sangue, malattie dell'apparato gastrointestinale (cirrosi epatiche, epatopatie croniche attive hbv e hcv correlate, malattie infiammatorie intestinali), malattie dell'apparato respiratorio (grave insufficienza respiratoria da enfisema, broncopneumopatia), malattie dell'apparato muscoloscheletrico (miastenia grave), malattie neurologiche o mentali (ictus cerebrale, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, sclerosi a placche, psicopatie), malattie dell'apparato genitourinario (insufficienze renali croniche), malattie del sistema endocrino (diabete di tipo I insulino dipendente)?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2 – Si è mai sottoposto a terapia radiante, chemioterapia oppure fa uso regolare di farmaci (ad eccezione farmaci a contenuto ormonale, antidepressivi, anti-ipertensivi e antidiabetici orali per diabete di tipo II)?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3 – Negli ultimi cinque anni ha subito interventi chirurgici o ricoveri in ospedale o in casa di cura, salvo in caso di appendicectomia, ernia inguinale, adeno-tonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, chirurgia estetica, parto?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4 – Negli ultimi cinque anni ha subito interventi chirurgici per varici agli arti inferiori o meniscectomia?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5 – Nella Sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) prima dell'età di 60 anni ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, diabete, malattie renali, tumori, malattie dei motoneuroni, malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6 – Ha mai avuto malattie o subito infortuni i quali abbiamo residuo postumi aventi un grado di invalidità permanente superiore al 36%?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7 – Necessita di apparecchiature o dell'aiuto o della presenza di un'altra persona per lo svolgimento di attività della vita quotidiana quali vestirsi e svestirsi, lavarsi, cucinare, fare i lavori di casa, mangiare, fare la spesa, fare una passeggiata, andare alla toilette, coricarsi e alzarsi dal letto, muoversi da una stanza all'altra?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8 – PesoKg Altezzacm la differenza: peso – (altezza in cm – 100) è superiore a 10?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Mod. PPLTC07 - E40H1 - BF/SPI - Ed. 24/1031

Garanzia complementare **LONG TERM CARE**: Questionario anamnestico

L'Aderente in qualità di Assicurato dichiara di aver conosciuto e compilato il presente questionario anamnestico in ogni sua parte, di aver risposto negativamente a ciascuna domanda sopra riportata e di non aver omesso alcuna risposta.

Il presente questionario anamnestico forma parte integrante del modulo di adesione n. PP _____

Aderente: Cognome e Nome _____

Data _____ Firma Aderente: _____

(o rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire)

INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE IN QUALITÀ DI ASSICURATO SUI PROPRI STATO DI SALUTE E STILE DI VITA

PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE AVVERTENZE RIPORTATE SUL MODULO DI ADESIONE; IL PRESENTE MODULO DEVE ESSER SOTTOSCRITTO IN CALCE A CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI SOTTO RIPORTATE

ESEMPLARE PER L'ADERENTE

La prestazione non è operante se la dichiarazione riportata in calce non viene sottoscritta. Tale dichiarazione non può essere resa se anche a una sola delle seguenti domande viene risposto con un SÌ ovvero se viene omessa anche una sola delle risposte:	Risposta (barrare la casella):
1 – Negli ultimi cinque anni ha sofferto di o soffre attualmente di o ha ricevuto cure per una o più delle seguenti malattie: neoplasie maligne di qualsiasi tipo, malattie dell'apparato cardiovascolare (cardiopatía, ischemico-dilatativa, infarti del miocardio, ipertensione arteriosa molto grave – pressione arteriosa minima almeno pari a 120 e/o pressione arteriosa massima almeno pari a 210–valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali e sistemiche gravi), malattie del sangue, malattie dell'apparato gastrointestinale (cirrosi epatiche, epatopatie croniche attive hbv e hcv correlate, malattie infiammatorie intestinali), malattie dell'apparato respiratorio (grave insufficienza respiratoria da enfisema, broncopneumopatia), malattie dell'apparato muscolo-scheletrico (miastenia grave), malattie neurologiche o mentali (ictus cerebrale, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, sclerosi a placche, psicopatie), malattie dell'apparato genitourinario (insufficienze renali croniche), malattie del sistema endocrino (diabete di tipo I insulino dipendente)?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2 – Si è mai sottoposto a terapia radiante, chemioterapia oppure fa uso regolare di farmaci (ad eccezione farmaci a contenuto ormonale, antidepressivi, anti-ipertensivi e antidiabetici orali per diabete di tipo II)?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3 – Negli ultimi cinque anni ha subito interventi chirurgici o ricoveri in ospedale o in casa di cura, salvo in caso di appendicectomia, ernia inguinale, adeno-tonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, chirurgia estetica, parto?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4 – Negli ultimi cinque anni ha subito interventi chirurgici per varici agli arti inferiori o meniscectomia?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5 – Ha mai avuto malattie o subito infortuni i quali abbiano residuo postumi aventi un grado di invalidità permanente superiore al 36%?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6 – Pratica attività lavorative pericolose (ad es.: contatti con macchine varie, sostanze di tipo esplosive, venefiche, chimiche, elettriche, lavori su impalcature e/o ponti)?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7 – Pratica attività sportive pericolose (ad es.: bob, football americano, rugby, pugilato, scalata di roccia, sci acrobatico, speleologia)?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8 – PesoKg Altezzacm la differenza: peso – (altezza in cm – 100) è superiore a 10?	SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Garanzia complementare **INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE**: Questionario anamnestico

L'Aderente in qualità di Assicurato dichiara di aver conosciuto e compilato il presente questionario anamnestico in ogni sua parte, di aver risposto negativamente a ciascuna domanda sopra riportata e di non aver omesso alcuna risposta.

Il presente questionario anamnestico forma parte integrante del modulo di adesione n. PP _____

Aderente: Cognome e Nome _____

Data _____ Firma Aderente: _____

(o rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire)



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

PIP Progetto Pensione

Piano individuale pensionistico di tipo
assicurativo – Fondo pensione

Informativa
sul trattamento
dei dati personali

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L' "INFORMATIVA")

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "dato personale" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "trattamento", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "Titolare del trattamento", Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili per contattarci:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via San Francesco D'Assisi 10– 10138 Torino.

comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

www.intesasanpaoloassicurazioni.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta:** se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <hr/> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità.</p> <p>Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.</p>

<p>b) <i>Contratto e misure pre-contrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo</u> a disposizioni dell’Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell’Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>
<p>d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p><u>Perseguiamo</u> interessi legittimi nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l’esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all’interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell’ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L’elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell’allegato “Gli interessi legittimi” sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione “Privacy” del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- **i Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società ad-

dette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;

- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- eventuali eredi legittimari dell'Assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti¹.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo².

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del

¹ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023

² G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com. Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

PIP PROGETTO
PENSIONE